CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - TIROLER ETSCHLAND

UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI

SEDUTA
34.
SITZUNG
26-7-1961

Presidente: ALBERTINI

Vicepresidente: PUPP

IV. LEGISLATURA - IV. LEGISLATURPERIODE

INDICE

Mozione dei consiglieri regionali Raffaelli, Paris e Vinante, concernente lo sfruttamento residuo del Leno di Vallarsa e del Leno di Terragnolo

pag. 3

Disegno di legge n. 10:

« Norme integrative per l'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi » (rinviato dal Governo il 12 febbraio 1961)

pag. 17

INHALTSANGABE

Beschlußantrag betreffend die restliche Ausbeutung der Wasserläufe des Leno di Vallarsa und des Leno di Terragnolo, vorgelegt von den Regionalratsabgeordneten Raffaelli, Paris und Vinante

Seite 3

Gesetzentwurf Nr. 10:

« Ergänzungsbestimmungen zur Pflicht-Versicherung gegen die Silikose und Asbestose » (von der Regierung am 12. Februar 1961 rückverwiesen)

Seite 17

Ore 10,10.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.): *(fa l'appello nominale).*

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 21-7-1961.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.): *(legge il processo verbale).*

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Nessuna, il verbale è approvato.

Punto 10 dell'Ordine del giorno: *« Mozione dei consiglieri regionali Raffaelli, Paris e Vinante, concernente lo sfruttamento residuo del Leno di Vallarsa e del Leno di Terragnolo ».*

Sulla mozione quindi può parlare uno per gruppo.

La parola all'Assessore Corsini.

CORSINI (Assessore industria e turismo - P.L.I.): Mi dispiace dover prendere la parola su una mozione che è stata illustrata dai presentatori in modo che, anche attraverso un'interpretazione più diretta, la Giunta fosse in grado di rendersi meglio conto di quanto la mozione stessa intende ottenere, perché in questa mozione ci sono alcuni temi trattati contemporaneamente. Il primo è una pronuncia di natura generale, dove si afferma la necessità che sia fatto ogni sforzo possibile al fine di assicurare agli enti pubblici locali, esistenti nel territorio della Regione, la concessione allo sfruttamento idroelettrico dei modesti quantitativi di acque pubbliche ancora disponibili. Se si tratta di una affermazione di natura generale, essa può essere considerata trattandola in un altro momento, perché è amplissima, come del resto è stato fatto quando si è parlato del preventivato ente regionale di elettricità. Se si tratta che questa affermazione vuole essere riferita direttamente al caso dello sfruttamento del Leno, mi pare che sia una considerazione ormai superata, perché proprio è il comune di Rovereto, sia pure in congiunzione con il comune di Verona, che ha la possibilità, già ormai concreta, di sfruttare questo corso di acqua a scopo idroelettrico. Per quanto concerne il crescente, cospicuo fabbisogno di energia da parte delle comunità del basso Trentino, e segnatamente del comune di Rovereto, niente in contrario a prendere atto che questo corrisponde effettivamente alla verità. Più volte la Giunta — anche attraverso le mie parole dette a Rovereto — ha espresso la precisa volontà di intervenire con tutti i mezzi che avrà a disposizione, per rendere possibile la creazione di nuove fonti di energia elettrica, e proprio particolarmente dell'energia che possa essere destinata a questa zona che ha,

sperabilmente, uno sviluppo industriale ed un bisogno sempre maggiore. Là dove invece la mozione presenta qualche difficoltà per poter essere accolta, è dove si invita la Giunta a riconsiderare tutto il problema dello sfruttamento residuo del Leno di Vallarsa. È un po' difficile capire che cosa voglia dire questa riconsiderazione, se i presentatori non hanno voluto esprimersi in proposito. Se il riconsiderare vuol essere un invito alla Giunta per intervenire finanziariamente onde attuare e rendere possibile questa iniziativa, va detto che la mozione è superata anch'essa, perché ancora la Giunta precedente ha preso qualche impegno diretto con il comune di Rovereto per poter intervenire in questa iniziativa, impegno che è stato ripetutamente ribadito da questa Giunta, anche attraverso le mie parole dirette in quella seduta dell'11 marzo a Rovereto, e poi in continui contatti con il sindaco di Rovereto, il dr. Monti. Ad ogni modo, per una più chiara informazione dei signori consiglieri, e perché il voto possa poi essere espresso a ragione veduta, la Giunta tiene a riassumere, sia pure brevissimamente, la situazione attuale.

Con domanda del 23-10-1957 il comune di Verona aveva chiesto la concessione di divergere le acque del Leno di Terragnolo nel bacino del Leno di Vallarsa, utilizzandole attraverso l'esistente serbatoio degli Speccheri, per produrre nella esistente centrale di Ala, di sua proprietà, la potenza nominale media di Kwh 5.146 da trasformare in energia elettrica. Con posteriore domanda 21-1-1958, il comune di Rovereto aveva chiesto la concessione di utilizzare le acque del Leno di Terragnolo, lungo il suo alveo naturale, mediante la costruzione di due centrali per una potenza nominale media complessiva di Kwh 3.652. In occasione della pubblicazione istruttoria delle due domande anzidette, che erano state accettate in concorrenza normale fra loro, i funzionari del settore idroelettrico della Regione, interessati dalla Giunta regionale a sostenere la domanda del comune di Rovereto, si accorsero che la domanda 23-10-1957 del comune di Verona non era corredata dal calcolo sommario delle spese e del piano finanziario e che pertanto la mancanza di detti documenti inficiava di nullità la domanda stessa. D'accordo con il comune di Rovereto, riuscirono ad ottenere che il genio civile dichiarasse nulla e come non presentata la domanda 23-10-1957 del comune di Verona. Rimase pertanto in istruttoria soltanto la domanda del comune di Rovereto di data 21-1-1958. Verona corse ai ripari; completò con i documenti mancanti la domanda 23-10-1957, rendendola in tal modo ricevibile, con data posteriore a quella di Rovereto, in data cioè della presentazione dei documenti mancanti, ma presentò inoltre una nuova domanda di data 24-8-1959, intesa ad ottenere la concessione di derivazione del Leno di Terragnolo, del basso Leno di Vallarsa e del Rio Cavallo di Folgaria, con una prevista produzione media complessiva nominale di Kwh 10.139, proponendo cioè un piano di sfruttamento maggiore e con una produzione quasi tripla di quella prevista dal progetto di Rovereto. Quest'ultima domanda di Verona venne dal Ministero dei lavori pubblici ammessa all'istruttoria in concorrenza eccezionale con la domanda 21-1-1958 del comune di Rovereto e, malgrado l'opposizione della Regione, sussistevano pochissimi dubbi su un risultato favorevole a Verona, tenuto conto della grande differenza di produzione e della migliore e più razionale utilizzazione delle acque, prevista nel progetto di quest'ultima. Ad un certo momento, per altro, tra il comune di Rovereto e Verona furono iniziati degli approcci, per addivenire ad una realizzazione comune del maggior progetto ideato dal comune di Verona. Le trattative, come è comprensibile, durarono a lungo, probabilmente anche perché Verona si sentiva forte del suo

progetto di gran lunga superiore a quello di Rovereto. In data 29 maggio 1961, il sindaco di Rovereto inviava copia di uno schema di convenzione, concordato tra le giunte municipali di Verona e Rovereto e le rispettive aziende elettriche, per addivenire alla costruzione dell'impianto previsto dal progetto di Verona su basi paritetiche. Il consiglio ha approvato lo schema di convenzione apportandovi soltanto qualche lieve variazione. Si attende ora l'approvazione, anzi è già intervenuta l'altro ieri anche l'approvazione del Consiglio comunale di Verona. Dalla citata convenzione si desume che gli impianti saranno realizzati in comunione, sotto l'indicazione di « Comunità elettrica di Terragnolo », ivi compresa la linea di trasporto a 130 Kwh da S. Colombano alla sottostazione di Lizzana di Rovereto e Maso Corona di Ala. La relativa concessione verrà rilasciata a nome dei due comuni; ai termini dell'art. 1101 del Codice Civile, le parti contraenti partecipano con quote uguali ed ogni parte potrà e dovrà ritirare in ogni momento energia con potenza pari alla metà di quella producibile e con lo stesso diagramma. Anche gli impianti, ivi comprese le centrali ed opere accessorie ecc., costituiranno proprietà o diritti comuni dei partecipanti, in parti uguali. I fondi necessari saranno forniti tempestivamente e in parti uguali dai due comuni contraenti. La spesa prevista è di circa 5 miliardi. Gli altri dati essenziali dell'impianto progettato sono i seguenti: capacità utile dei serbatoi mc. 4.832.000, potenza nominale media Kwh 10.145, producibilità annua media lorda, secondo gli ultimi dati, dovrebbe aggirarsi sui 65.500.000 Kwh. Secondo Verona il calcolo dovrebbe essere di 57.000.000, secondo Rovereto di 53.000.000, ma il dato ultimo può essere riportato a 61.500.000. Il comune di Rovereto intende reperire i capitali all'uopo necessari nel seguente modo: 1 miliardo con mutuo garantito da ipoteca sull'opera da costruire, 1 miliardo con il concorso diretto dell'Ente Regione, mezzo miliardo con mutuo da contrarsi con il BIM. In conclusione tenendo presente che il progetto di cui all'originaria domanda 21-1-1958 del comune di Rovereto, prevedeva una produzione annua di circa 25 milioni di Kwh con l'impianto ad acqua fluente, che detto progetto, di fronte al maggior sfruttamento previsto da Verona, sarebbe risultato senz'altro soccombente, che invece con la concordata compartecipazione con il comune di Verona, il comune di Rovereto otterrà un quantitativo di energia lievemente superiore e una parte di essa, per la presenza del serbatoio di regolazione di 4.800.000 mc., sarà di qualità pregiata, si può ritenere che la produzione concordata tra il comune di Rovereto e il comune di Verona risulti senz'altro favorevole, nei limiti del possibile, per il comune di Rovereto stesso. Tenuto conto inoltre che lo sfruttamento previsto appare il maggiore e il più razionale possibile, che il comune di Rovereto, attraverso il suo organo deliberante, il Consiglio, ha già sancito questa convenzione, non si vede la necessità di riconsiderare tutto quanto il problema. Anche un'eventuale opposizione della Regione, ai sensi del richiamato art. 9 dello Statuto regionale, a parte che la Regione ha a suo tempo già presentato regolare opposizione, come si è detto, contro la domanda di Verona, sembra in questo momento un non senso, dato che si è trovato l'accordo delle parti interessate. Rimane da affermare qui, da riconfermare per meglio dire qui, che la Giunta regionale ha tutta l'intenzione, esplicitamente dichiarata più volte, di poter mettere a disposizione della iniziativa del comune di Rovereto, quel miliardo su cui il comune di Rovereto fa sicuro affidamento. E in questo senso la Giunta regionale ha già iniziato a muoversi per il reperimento della somma necessaria. Detto questo, mi sembra che la mozione sia superata dai fatti, che non ci sia

bisogno di riconsiderare tutto il problema dello sfruttamento residuo del Leno di Vallarsa, che la cosa sia in se stessa ormai favorevolmente risolta.

PRESIDENTE: La parola al cons. Raffaelli per il gruppo socialista.

RAFFAELLI (P.S.I.): Mi dispiace per il contrattempo, e non tanto il contrattempo che mi riguarda, quello cioè di essere arrivato a festa finita, ma il contrattempo che ha dato modo all'Assessore di dichiarare praticamente priva di senso questa mozione. Il contrattempo al quale alludo è di natura molto più complicata e complessa. È il contrattempo per cui si è arrivati, da parte di Rovereto, a dover praticamente accettare il condominio e la mezzadria con Verona, quando è pacifico che l'amministrazione di Rovereto avrebbe preferito poter fare da sola. Ora, mi rendo conto che, dal punto di vista pratico, è forse inutile fare ancora una discussione in materia, agli effetti cioè di ottenere che le cose siano, come qui era richiesto, riconsiderate da capo, al fine di mettere l'amministrazione di Rovereto in condizione di fare da sola. Non è tuttavia inutile sottolineare come a questa conclusione si è arrivati anche per fatto della Regione, per responsabilità — secondo me — della Regione. I presupposti che facevano pensare ai sottoscrittori di questa mozione — e non solo ai sottoscrittori di questa mozione — che era opportuno, o addirittura necessario, che Rovereto potesse fare l'opera da sola, credo siano noti a tutti. Abbiamo una produzione di energia elettrica molto elevata, se volete in Regione, la cui disponibilità però, per le imprese locali e per le amministrazioni pubbliche locali, è molto scarsa rispetto al monte della produzione regionale. Abbiamo problemi di sviluppo industriale, di fronte ai quali le disponibilità attuali di energia elettrica, specie se considerata come elemento che deve essere dato a condizioni di favore, come incentivazione, sono decisamente inferiori alle necessità. Ecco perché pareva giusto che ad asportare le residue disponibilità di corsi d'acqua, fossero prevalentemente, se non totalmente, enti pubblici locali, e non locali nel senso giuridico soltanto, ma nel senso topografico, nel senso geografico. Perché il comune di Verona è un ente locale in senso giuridico, non è un ente locale nel senso che intendo io, in quanto prende l'energia qui, produce l'energia qui ma la porta fuori per sue necessità. E Verona aveva già avuto la parte migliore di uno dei due corsi del Leno, aveva avuto lo sfruttamento del Leno di Vallarsa in un momento in cui Rovereto, penso, non si poteva neanche porre seriamente il problema di concorrere nella richiesta di concessione per lo sfruttamento. Dopo l'esecuzione dell'opera sul Leno di Vallarsa, per Rovereto si era resa più evidente la opportunità o la necessità di non perdere il corso residuo, il ramo di Terragnolo, solo che non è stato messo nelle condizioni di farlo. Mi si dovrebbe dimostrare che la Regione ha offerto a Rovereto, effettivamente, la possibilità di fare da solo e che Rovereto non ha voluto, allora il discorso non lo farei qui, lo lascierei fare a chi di dovere solo in sede comunale roveretana. Questo però non mi potrà dimostrare, ne sono certo, perché Rovereto a suo tempo ha, in qualche modo, chiesto in quali forme e in quale misura avrebbe potuto contare sull'aiuto della Regione. Io non voglio dare un peso superiore a quello che la cosa merita, né un credito assoluto, quantunque ne sia tentato date le circostanze, a un'affermazione che sarebbe stata fatta dall'allora Presidente avv. Odorizzi, a una delegazione roveretana, o meglio a una delegazione di artigiani in cui c'erano anche dei roveretani, un'affermazione che, se corrispondente a verità, mi sembrerebbe gra-

vissima, cioé l'affermazione che non era il caso che Rovereto si imbarcasse in un'impresa di questo genere da solo e che per quanto potesse dipendere dalla Regione egli Presidente della Giunta allora, non avrebbe favorito una operazione di questo genere. Ripeto, col beneficio dell'inventario, pur avendo ragione di ritenere che non sia stata inventata questa cosa, la riferisco perché mi sembra effettivamente grave e comunque indice di una disposizione di spirito nei confronti dell'amministrazione roveretana, tutt'altro che positiva.

Rovereto ha trovato l'accordo con Verona. Signor Assessore, lei dice una verità storica o di cronaca che conosciamo tutti, perché resa di pubblico dominio attraverso la pubblicità della seduta consiliare in cui la maggioranza ha votato questa convenzione. Per essere più esatti, bisognerebbe anche dire che Rovereto ha dovuto accettare questa convenzione come il male minore, per evitare che Verona facesse da sola anche la centrale sul Leno di Terragnolo e si portasse via anche quella disponibilità potenziale di energia elettrica. È una buona politica questa? Per me no, per me non è una buona politica. A suo tempo la Regione ha fatto un'operazione della quale giustamente va orgogliosa, della quale giustamente si vanta, ed è stata quella che può essere chiamata operazione Avisio. In concorrenza con alcuni gruppi privati, che da anni o da decenni avevano presentato le domande di concessione, la Regione è entrata di peso — peso politico e peso finanziario — nella combinazione con la SIT e con la Comunità di Fiemme, rendendo disponibile per questi enti pubblici —, anche se la forma della SIT è la società per azioni, sappiamo che è di proprietà praticamente del comune di Trento, — questa produzione di energia elettrica. Ed ha fatto indubbiamente bene, perché sulla operazione in se stessa, malgrado poi ci siano state, specie da parte nostra, delle critiche sull'andamento o meglio sull'uso dell'energia, ma sull'operazione in se stessa mi pare che critiche non siano mai venute da nessuna parte. È stata resa possibile questa operazione e sono stati messi fuori causa i privati e potenzialmente anche altri enti pubblici di fuori zona, che avrebbero potuto essere interessati, ed è stato bene. Difficoltà finanziaria. La centrale dell'Avisio è costata più di 17 miliardi. Il capitale sociale è poco più di un terzo di quello che è stato il costo, direi quasi un terzo, perché se vogliamo raccogliere le briciole, finiremmo coi 18 miliardi e il capitale sociale è di 6. Quindi proporzione di capitale ammannito direttamente da chi ha preso l'iniziativa, rispetto al capitale resosi necessario, di un terzo a due terzi. L'avv. Odorizzi, Presidente fino a poco tempo fa della società Avisio, ha sempre sostenuto, e penso con dati di fatto e di esperienza sua e altrui alla mano, che questa proporzione di un terzo di capitali immediatamente disponibili e due terzi di capitale da reperire al credito, era un po' la proporzione aurea per quei tipi di impresa di costruzione idroelettrica, che noi consideriamo. Ora mi pare che, essendo i preventivi per la costruzione del complesso relativo al Leno di Terragnolo, molto ma molto più modesti del consuntivo del costo dell'Avisio, si sarebbe potuta affrontare con un certo realismo anche la possibilità di evitare l'aiuto fraterno di Verona, mettendo a disposizione del comune di Rovereto o, come ha fatto la Regione per l'Avisio, entrando in società. Non vedo perché la formula adoperata per l'Avisio non potesse essere ripetuta per un'operazione come quella che si poteva prospettare a Rovereto. Aiutare il comune in tutti i modi possibili ad avere la sua quota originaria; associare eventualmente altri enti pubblici della zona, come poteva essere un consorzio, per esempio il

consorzio dei comuni — che non è un consorzio giuridicamente costituito — il gruppo di comuni che vengono serviti dalla azienda elettrica roveretana in qualità di distributrice. Perché non avrebbero potuto diventare tutti dei soci di questa nuova impresa che facessero capo a Rovereto? Più la Regione. Si poteva benissimo raggiungere quel terzo di capitale iniziale necessario per poter ottenere, secondo quella tale proporzione aurea, il necessario ulteriore dal credito per fare l'impresa. Viceversa, si è arrivati a questo: le varie fasi e le varie vicende che hanno portato a questa situazione, sono difficilmente individuabili nei loro particolari, perché non sono cose di dominio pubblico; sono cose che si possono intuire, che si possono intravvedere attraverso qualche episodio, certo sono tutta una serie di comportamenti e da parte della Regione e da parte delle amministrazioni comunali di Rovereto — intendiamoci bene, perché non voglio dare tutta la responsabilità alla Regione —, che possono essere come minimo qualificate di non sufficiente energia, non sufficiente interessamento, non sufficiente volontà di fare da sè. Siamo di fronte a questa situazione: Rovereto ha approvato lo schema di convenzione con Verona, vedremo in futuro a che cosa porterà questa convenzione. Come minimo, per onesta che questa convenzione sia, — ed è una convenzione corretta ed onesta —, come minimo però mette Rovereto nelle condizioni di compartecipe, probabilmente subalterno, dati i diversi rapporti di forza esistente tra Rovereto e Verona, compartecipe subalterno rispetto a un comune di fuori provincia, con una disponibilità molto limitata rispetto a quella che avrebbe potuto avere, e noi non abbiamo fatto niente di quello che si sarebbe potuto fare per portare le cose a un altro sbocco, a un'altra soluzione. La votazione di questa mozione ora, dichiarata un non senso dall'Assessore, io penso possa essere fatta ugualmente, non tanto per impuntarsi su di una cosa di cui si ha la paternità, ma perché per quanto mi riguarda, non accetterei di ritirarla, perché desidero che rimanga almeno con significato di dissenso, di protesta nei confronti di quello che è stato fatto. Evidentemente, se Rovereto ha firmato o ha dato affidamenti a Verona di esser pronto a firmare la convenzione, anche se noi oggi come Regione portassimo a Rovereto un vassoio d'argento o d'oro pieno di milioni, probabilmente non potrebbe decentemente tirarsi indietro. Però, ripeto, se la responsabilità per il 50 per cento può essere attribuita agli amministratori roveretani, per un 50 per cento può essere attribuita a questi e ai precedenti amministratori della Giunta regionale. Inquadrata la cosa nel problema generale della produzione autonoma dell'accrescimento con forze proprie delle disponibilità di energia elettrica in questo quadro generale, l'operazione che riguarda Rovereto non si scrive certamente come una operazione positiva e brillante. Credo che la Giunta, dopo questo sbocco a cui siamo arrivati, non metterà tanto facilmente nelle sue relazioni di attività l'operazione Rovereto come una di quelle di cui possa andare orgogliosa, perché potendo prendere 100 ed essendosi accontentati di prendere 50 lasciando 50 a Verona, non credo che si possa parlare di buona operazione. Forze economico-finanziarie, organizzative, per poter costruire una centrale delle dimensioni di quella che è prevista sul Leno di Terragnolo, o due centrali che siano, a seconda delle varianti che sono state proposte, in regione — e intendo regione come ente territoriale comprendente anche i comuni di altri enti ecc. — c'erano a sufficienza e anche più che a sufficienza. Quindi non credo di poter in nessun caso considerare positiva un'operazione che lascia metà di queste possibilità residue, che sono praticamente tra le ultime, a un comune che non è della pro-

vincia. Io non ho niente contro il comune di Verona, evidentemente, però anche nelle cose pubbliche dell'amministrazione, mi pare che la prima regola saggia e non cannibalesca sia quella di pensare alle cose di casa propria, pensando a quelle di casa altrui soltanto quando si nuoti nell'abbondanza. Nell'abbondanza di energia elettrica non si nuota, nell'abbondanza di disponibilità di acque sfruttabili si nuota ancora meno, e quindi l'operazione secondo me è stata un'operazione negativa, della quale anche la Regione porta la sua parte di responsabilità, e per questo, almeno a titolo di protesta per quanto è stato fatto, noi insistiamo a votare per questa mozione, anche se il suo effetto pratico, oggi come oggi, è reso impossibile in partenza dalla conclusione avvenuta dall'accordo Rovereto-Verona.

PRESIDENTE: Altri gruppi? Per la D.C., la parola al cons. Benedetti.

BENEDETTI (D.C.): Il discorso del cons. Raffaelli, a dimostrazione della mozione, è un po' troppo generico, mancante assolutamente di dati tecnici e di valutazioni dal punto di vista giuridico di tutto il problema. Aspetti polemici, cons. Raffaelli, nell'esame particolare di questo problema, lei ne ha toccati alcuni. Io direi, innanzitutto, che non deve prendersela con la Regione, ma dovrebbe esaminare un po' gli atti e gli atteggiamenti del gruppo socialista e del gruppo comunista del Consiglio comunale di Rovereto e della azienda municipalizzata di Rovereto, allorquando tutti assieme, minoranza e maggioranza, convenivano sulla opportunità di avviare serie trattative per una combinazione con il comune di Verona. Ma prima di illustrare quelli che sono stati gli atteggiamenti in sede locale, è opportuno che io precisi che la Regione ha dato il suo valido aiuto, è intervenuta nei confronti di Rovereto. Ha dato i suoi consigli e ha anche esplicitamente affermato quello che era nelle sue possibilità di fare per questa iniziativa. Ed è un promemoria che io ho qui presente, del 1959, dell'ing. Boschetti, Presidente dell'azienda municipalizzata, il quale esponeva quelli che erano stati i criteri informatori del colloquio avuto proprio a Bolzano con il Presidente avv. Odorizzi, e il promemoria dice: « In un colloquio avvenuto a Bolzano il 1° dicembre 1959, fra il nostro sindaco accompagnato dall'ing. Boschetti, il Presidente, avv. Odorizzi, apprezzando i nostri programmi, incitò a costruire impianti, sfruttando al massimo le risorse idroelettriche della nostra zona, onde essere in grado di continuare nell'opera di industrializzazione della città, con proprie fonti di energia, promettendo un costante appoggio della Regione alle nostre iniziative. Assicurò inoltre il nostro sindaco di un diretto intervento da parte della Regione ». Quindi non affermiamo che la Regione si è disinteressata; la Regione ha seguito passo passo, a seconda delle necessità, a seconda dei passi in avanti che faceva la pratica e dava i suoi suggerimenti, i suoi consigli, che in questo caso si sono concretati addirittura in uno stimolo a far in modo che il recupero delle possibili fonti energetiche possa esser fatto da parte degli enti locali di Rovereto. Dico di più. A seguito sempre di questo colloquio, il sindaco di Rovereto scriveva al Presidente dell'azienda municipalizzata, sintetizzando in questi concetti — è il testo letterale della lettera —, l'intervento dell'avv. Odorizzi, che in quel momento rappresentava la Regione nelle trattative e nei consigli dati a Rovereto. Dice l'avv. Odorizzi: « Qualora fosse accertato da un'attenta valutazione delle caratteristiche del nuovo progetto veronese che i costi sono vantaggiosi, la Regione potrebbe presentare anche in proprio un progetto simile, puntando sul suo diritto

preferenziale ». È chiaro questo atteggiamento, e continuava: « Se invece i costi risultassero uguali o molto vicini, è senz'altro opportuno accordarsi con Verona. Anche in questo caso la Regione assicurerebbe il suo intervento nella operazione ». Quindi il comune di Rovereto, nelle sue maggioranze e nelle sue minoranze e l'azienda elettrica, attraverso il suo consiglio d'amministrazione, erano tranquilli dal punto di vista dell'intervento della Regione ed erano tranquilli nella scelta dell'operazione: fare in proprio o fare con Verona. E il comune di Rovereto e l'azienda hanno deciso di avviare trattative per una combinazione con Verona. È un verbale questo, della seduta della commissione d'amministrazione dell'azienda elettrica del 30 maggio del 1960, nel quale alla fine, dopo breve discussione e richiesta di chiarimenti e precisazioni, la commissione amministratrice approva all'unanimità il verbale di cui trattasi — è il verbale in cui si parla articolo per articolo della combinazione futura con Verona — ed autorizza il direttore dell'azienda alla firma dello stesso. Nella commissione amministratrice dell'azienda vi sono alcuni rappresentanti della maggioranza e vi è anche qualche rappresentante della minoranza, che fa proprio parte del gruppo socialista che ha qui presentato questa mozione, in netto contrasto evidentemente con questo atteggiamento. Ma vi è di più. Il consiglio comunale si è trovato in un certo momento, in data esattamente 30 gennaio 1961, ad esaminare una iniziativa del gruppo comunista, il quale aveva presentato un ordine del giorno che diceva esattamente questo: « Il consiglio comunale impegna l'amministrazione e l'azienda elettrica municipalizzata ad esigere, come condizione per proseguire le trattative con Verona, il ritiro da parte di questa città del primo progetto della stessa, le cui conseguenze sarebbero disastrose per Rovereto ». Quindi, il gruppo comunista del consiglio comunale di Rovereto diceva: signori, prima di avviare le trattative, fate in modo che Verona ritiri la propria domanda. Dopo una sospensione del consiglio comunale, ecco l'ordine del giorno così com'è scaturito e approvato all'unanimità da parte di tutti i gruppi consiliari: « Il consiglio comunale auspica che la convenzione con Verona sia definita al più presto e che, ottenute le necessarie approvazioni e le delibere relative, il comune di Rovereto ed il comune di Verona, recedano dalle domande di derivazione presentate rispettivamente il 21 gennaio 1958 ed il 24 ottobre 1957, mentre viene fatta comune contemporaneamente la domanda di utilizzazione del comune di Verona del 24 agosto 1959, per lo sfruttamento del Leno di Terragnolo sull'asta naturale, utilizzazione che sarà eseguita in comune a pari quota di Rovereto e Verona ». Però signori, questo è un atteggiamento assunto presso le sedi locali da parte del partito di minoranza, da parte dei raggruppamenti di minoranza. E quindi anche questa è la dimostrazione che ad un certo momento le cose si sono presentate bene, che il comune di Rovereto, attraverso le consulenze di tecnici dal punto di vista idroelettrico e di giuristi, valutando il pro e il contro di questa e di quella soluzione, ha avuto modo di assumere, in accordo coi capigruppo, in accordo tra maggioranza e minoranza, un proprio autonomo atteggiamento. Quindi facciamo salva la Regione per quanto riguarda il suo intervento, nel senso che prima ho espresso gli atteggiamenti della Regione. Chiariamo qui quali sono stati in sede locale, nelle varie date e a seconda dei posti di responsabilità, gli atteggiamenti non solo della maggioranza ma anche della minoranza. Diciamo che su questa mozione presentata dal partito socialista, arrivata proprio adesso, all'indomani della approvazione da parte del Consiglio comunale della convenzione

con il comune di Verona, il quale prevede la possibilità dello sfruttamento dell'asta del Leno di Terragnolo al 50 per cento, cons. Raffaelli, non in posizione di minoranza da parte del comune di Rovereto rispetto a Verona, noi manteniamo l'atteggiamento che ieri avevamo deciso, e sintetizzo molto brevemente le considerazioni:

1) L'energia che noi andremo a produrre con l'impianto combinato con Verona, sarà indubbiamente un'energia, dal punto di vista qualitativo, migliore rispetto a quella prevista nell'impianto di cui alla domanda del comune di Rovereto, perché esiste un bacino di regolazione che determina questo miglioramento dell'energia stessa.

2) Il comune di Rovereto verrebbe ad acquisire, come azienda di produzione, un quantitativo di energia sensibilmente superiore a quello inizialmente preventivato.

3) Eviteremo delle probabili lungaggini derivanti dalla procedura di opposizione.

4) Io dico che una combinazione con il comune di Verona, cioè con l'azienda elettrica di Verona, è sempre utile ai fini di un eventuale futuro sviluppo per Rovereto, nel senso che avremmo con ciò unito le varie aziende, i vari stabilimenti di produzione di energia, attraverso una rete di elettrodotti che ci consentirà domani, di fronte a casi di forza maggiore, di fronte a situazioni impreviste e imprevedibili, di poter usufruire anche di energia che viene non solo dal nord ma che viene dal sud. Queste sono quelle poche considerazioni che io devo fare, a suffragio dell'atteggiamento assunto ieri da parte degli amministratori democristiani in sede locale e da parte del gruppo in questo momento, per dire che noi voteremo contro questa mozione, suffragati non solo dalla impostazione passata delle cose, così come sono avvenute, ma suffragati dal parere e di giuristi e di tecnici.

PRESIDENTE: La parola al cons. Odorizzi, per fatto personale.

ODORIZZI (D.C.): Voglio solo brevemente smentire l'affermazione del cons. Raffaelli in ordine alla frase che io avrei pronunciata non so in quale riunione. Non mi piace infatti che rimanga nel resoconto stenografico un'affermazione di questo genere, senza una mia smentita. Il cons. Raffaelli, riferendosi a quella parte che io posso aver avuto nella fase preparatoria di questa operazione del comune di Verona, mi parla di una mia dichiarazione che avrei fatto, non ho capito bene in quale circostanza ma probabilmente, trattandosi di artigiani, in una di quelle riunioni che ho avuto con i rappresentanti degli artigiani, per discutere dell'utilizzazione dell'art. 10. E afferma che in quell'occasione io avrei detto che mi sarei opposto, che avrei trovato assolutamente necessario di oppormi alla realizzazione del comune di Rovereto, se il comune di Rovereto avesse avuto in animo di fare da solo tutto l'impianto di sfruttamento del Leno. Premetto che se dovessi dirle di ricordare di aver parlato di questo argomento con gli artigiani, le direi una cosa non vera, perché non mi ricordo di averne parlato — ma io escludo lo stesso di aver detto una cosa simile, perché, riferita com'è stata riferita, non avrebbe nessuna ragione, nessun significato, nessun motivo. Ma perché opporsi se fossero esistite le condizioni favorevoli per farlo, se i mezzi fossero stati acquisiti, se il fine dell'operazione fosse apparso assolutamente di riposo per tutti ecc.? perché opporsi? Evidentemente io potrei aver detto questo: « se voi di Rovereto sapete che si sta pensando al nuovo impianto, io spero e debbo ritenere che si penserà ai costi di produzione che non sono purtroppo soltanto quelli dei preventivi; un impianto del genere, probabilmente, a meno che non costituisca un'eccezio-

ne, darà senz'altro qualche eccedenza di spesa in sede di esecuzione, anche quando tutto vada bene. Potrei aver detto: bisognerà vedere i costi di produzione per avere la certezza che poi l'energia possa essere messa in distribuzione a condizioni di convenienza, altrimenti bisognerebbe opporsi all'iniziativa. E così via. Ma se fossero mancate le premesse economiche negative di questo genere, perché mai arrivare a una soluzione negativa, perché? In omaggio a che cosa? Una particolare antipatia per il comune di Rovereto, una particolare simpatia per il comune di Verona? Ma è cosa assolutamente impensabile. Quindi, pur dovendo dire che io non ricordo di aver trattato questo argomento con loro e potendo ammettere di averlo trattato così di striscio, perché questo non era il tema che ci si proponeva di esaminare in quei tali incontri con gli artigiani, pur potendolo ammettere, escludo che io possa aver pronunciato irragionevolmente una frase di quel genere.

PRESIDENTE: Ci sono gruppi che vogliono parlare? Nessuno? L'illustrazione è caduta, non eravate presenti. Abbiamo aspettato un quarto d'ora, poi abbiamo dato la parola, visto che l'illustratore cons. Vinante vi aveva rinunciato. Allora siamo passati alle dichiarazioni dei gruppi. Anzi in quel momento i gruppi non hanno voluto parlare, a dir la verità, perché ha parlato l'Assessore credendo di concludere la discussione, che non c'era stata. La S.V.P. non intende prendere la parola? No. Il gruppo misto? Neppure. Il gruppo comunista? No. Il movimento sociale vuole la parola? No. Allora chiuderei la discussione.

RAFFAELLI (P.S.I.): Vorrei la parola per fatto personale.

PRESIDENTE: No, guardi. In che consiste il fatto personale? Me lo dica cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Il regolamento non prevede, mi sembra, che la relazione debba essere fatta prima o dopo di quando parla l'Assessore.

PRESIDENTE: Lo prevede la logica.

RAFFAELLI (P.S.I.): La logica! Tutti abbiamo una nostra logica, se è per questo, che non necessariamente collima con quella altrui, per cui io ritengo di poter riprendere la parola come gruppo. Prima ho parlato come primo firmatario, scusandomi del contrattempo che era dovuto a colpa mia, colpa tuttavia penso perdonabile, e adesso vorrei brevissimamente intervenire profittando del diritto che ha il gruppo di intervenire. Che la cosa si assommi nella stessa persona, questo è già avvenuto, lei lo sa. Quindi la prego di consentirmi di prendere la parola brevemente.

PRESIDENTE: Ho detto la logica, nel senso che quando si inizia la discussione di un argomento, è evidente che i presentatori firmatari hanno diritto di illustrarlo. Ma lo illustrano in maniera preventiva, perché la discussione avvenga dopo. Non è colpa comunque della Presidenza se lei mancava, né può essere colpa sua, io non voglio accusare nessuno, ma avevamo praticamente chiusa la discussione, nel senso che ho detto: nessun gruppo chiede la parola? Allora parla l'Assessore. Ora lei è intervenuto, io ho fatto già un'eccezione facendo parlare il gruppo, poi ha parlato anche il gruppo della D.C.; quindi ammettiamo pure che siamo in sede di dichiarazione di voto dei gruppi, ma non più in sede di relazione illustrativa. Mi rincresce ciò perché sarebbe stato meglio anche per i lavori che questo avvenisse,

ma ormai le cose sono andate così. Io non lo faccio per mancanza di riguardo verso nessuno, ma perché i fatti sono stati posti in questi termini. Quindi, se nessun gruppo chiede la parola, concedo la parola all'Assessore. La Giunta può sempre intervenire quando lo ritiene apportuno, anche dopo la dichiarazione dei gruppi. Anche al Parlamento nella discussione delle mozioni il Governo prende la parola alla fine della discussione.

RAFFAELLI (P.S.I.): Al Parlamento il presentatore può replicare dopo.

PRESIDENTE: Guardi, se dovessimo stare strettamente alla procedura avremmo dovuto votare dopo l'intervento di Corsini, perché nessun gruppo aveva chiesto la parola. Se lei, cons. Raffaelli, non c'era, non è colpa di nessuno. Il cons. Nicolodi non ha chiesto la parola per il gruppo socialista, né il cons. Vinante. Quindi abbiamo poi riaperto la discussione per favorire, almeno in sede di dichiarazione dei vari gruppi, i motivi della presentazione della mozione, allargando un po' l'interpretazione del regolamento. Ora voglio sperare che non si ripeta la discussione, perché questo non è possibile.

NARDIN (P.C.I.): Per non sentire un secondo intervento.

PRESIDENTE: Se non si desidera sentire c'è un'unica soluzione: uscire dall'aula. Lei può star qui ma non può dire: io non voglio sentire l'Assessore Corsini. Faccia quello che crede, tanto è questione di comportamento, io non la giudico.

NARDIN (P.C.I.): Precisamente!

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Corsini.

CORSINI (Assessore industria e turismo - P.L.I.): Io credo, signor Presidente, che la mia risposta sarà di così pochi minuti che forse non valeva neanche la pena da parte dei cortesi oppositori, di far tutto questo processo. Che poi il cons. Nardin voglia tapparsi le orecchie o meno, risponderò anch'io che non mi interessa proprio un soldo gobbo. Comunque, l'Assessore ha parlato prima per favorire quella conoscenza del problema che sarebbe stata dovuta dai presentatori della mozione. Poi naturalmente è intervenuta la discussione, gli interventi dei gruppi, e credo che l'Assessore interessato abbia il diritto di concludere la discussione. Ringrazio perciò la Presidenza di aver riconosciuto questo diritto. A me interessa mettere esclusivamente in rilievo questo aspetto: poiché da un po' di tempo mi pare che ci sia l'abitudine di creare una forma di vittimismo per quanto concerne il comune di Rovereto o il basso Trentino, io debbo dire qui che, se il signor cons. Raffaelli fosse stato presente nel momento in cui facevo la relazione puramente tecnica, dando quei dati tecnici e di tempo e giuridici, dei quali giustamente il cons. Benedetti ha lamentato la mancanza nell'intervento del cons. Raffaelli, avrebbe appreso che il pericolo che Verona facesse da sola non era tanto dipendente dalla mancanza degli interventi finanziari, ma dal fatto dello svolgimento delle procedure per la domanda di concessione, in quanto la procedura di Verona precedeva ed era stata successivamente seguita da quella di Rovereto. L'intervento della Regione aveva potuto per un momento far accantonare la domanda di concessione di Verona, poi la domanda di concessione di Verona è stata fatta per lo sfruttamento maggiore e più integrale del corso d'acqua e perciò aveva una normale precedenza nella accettazione.

Secondo: non è affatto vero che il comune di Rovereto esca da tutta questa vicenda in posizione di minoranza. Nella relazione che io avevo fatto, avevo detto che la convenzione, ormai sancita dai due consigli comunali di Rovereto e di Verona, prevede che l'impiego sia fatto a metà, e avevo dato anche i dati tecnici, tutti quanti, uno in fila all'altro.

Terzo: non è neppure vero che attraverso questa soluzione il comune di Rovereto venga ad avere una disponibilità di energia minore di quella che avrebbe avuto se avesse fatto da solo, su quella base della domanda presentata. Infatti, la domanda del comune di Rovereto del 21 gennaio 1958 concerneva lo sfruttamento delle acque per una potenza nominale media complessiva di Kwh 3.652. Il progetto approvato prevede invece lo sfruttamento delle acque per una potenza media nominale di Kwh 10.145 e, con l'utilizzo a metà, risulta che con questa soluzione il comune di Rovereto può sfruttare una potenza nominale media di 5.075 Kwh rispetto ai 3.652 che avrebbe sfruttato con la sua domanda iniziale. Lei cons. Raffaelli oggi non ha sentito, perché è entrato a metà, tutti questi dati, e forse il suo intervento, se li avesse sentiti e avesse voluto essere obiettivo, avrebbe potuto essere diverso da quello che lei ha fatto. Ma lo creda, è difficile istituire un dialogo in questo modo, nel momento in cui si parla facendo dei giudizi, senza tener conto dei dati tecnici e senza ascoltare; si parla, ed è doloroso che si ripeta qui il caso che si è ripetuto per la perizia De Pol sulla Ponale, caso sul quale lei spara tre colonne sul giornale dicendo che la perizia non è attendibile e, a distanza di cinque giorni, presenta la domanda per conoscerla.

RAFFAELLI (P.S.I.): Ma perché un Assessore deve poter fare la polemica anche su quello che ho scritto sul giornale, magari su quello che ho scritto l'anno scorso, e io debbo star zitto? Me ne vado fuori, e faccia il piacere non mi chiami, perché la prima volta che ho la parola parlerò . . . Come si fa ad essere pari in questa maniera? Uno deve star zitto e quell'altro tira fuori tutte le cose . . .

PRESIDENTE: State un po' tranquilli; stavo proprio per esaminare la questione. Non abbiamo mai avuto una procedura al riguardo. È vero che alla Camera il presentatore della mozione ha diritto di replica di fronte al Governo ed è vero che le norme generali sulle leggi — altrettanto vale anche per i voti — stabiliscono che dopo i consiglieri e la Giunta, il relatore o il proponente ha, per ultimo, il diritto a prendere la parola. Quindi, interpretando anche l'art. 115, direi che colui che ha presentato la mozione, ha diritto di concludere la discussione. Questo può avvenire in analogia a quanto avviene alla Camera. Ciò per quanto riguarda la procedura. Però pregherei di non fare personalismi. Sarà una prassi nuova ma comunque penso che sia una prassi logica e anche evidente, nel senso che colui che ha provocato un provvedimento presso il Consiglio, ha diritto di concludere sul suo provvedimento, come la Giunta ha diritto di concludere se il provvedimento è stato proposto da lei.

Questo come abbiamo assodato, avviene anche alla Camera, e d'altra parte il nostro regolamento è stato preso di peso da quello della Camera. Guardate che poi alla Camera le procedure sono adattate alle circostanze, ma io dovrei almeno avere il consenso del Consiglio circa le ragioni sostanziali di questa innovazione, nel senso che colui che fa una proposta, effettivamente ha diritto anche di difenderla.

NARDIN (P.C.I.): In 12 anni dovrebbero averlo già fatto.

PRESIDENTE: Per migliorare la situazione non è mai tardi. In ogni modo io pregherei il cons. Raffaelli, al quale concedo la parola per una breve replica, di non fare personalismi.

RAFFAELLI (P.S.I.): Il personalismo che faccio lo faccio subito in forma che lei non avrà modo di riprendere, penso, ed è questo: la stampa che non sia di partito, — il giornale a cui si riferiva l'Assessore Corsini non è di partito — ospita gli articoli suoi come i miei, a seconda dei criteri discrezionali della stampa stessa, del giornale stesso, per cui mi pare che, se io ho detto delle cose discutibili, — e certamente sono discutibili tutte le cose che dico io, almeno quanto lo sono quelle che dice l'Assessore Corsini o il prof. De Pol —, non c'è sistema più corretto che ricorrere nuovamente a quelle stesse colonne per dire: Raffaelli ha detto questa, quest'altra e quest'altra sciocchezza, e metterla in quel pubblico e per quel pubblico. Perché io ho protestato proprio per il fatto che, mentre ritenevo di non poter più aprire bocca in argomento, l'Assessore Corsini, oltre ad aver parlato della questione di cui stiamo discutendo, avesse approfittato per rispondere qui a quello che io ho sparato sul giornale. Tutti più o meno abbiamo le nostre spingarde, sta a vedere chi le ha più efficaci e chi le ha meno rumorose, è un altro discorso. Le cose che sono state dette e dall'Assessore provinciale Benedetti e dall'Assessore Corsini, sono cose sulle quali è difficile fare una contestazione, punto per punto, dato per dato. Le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione dell'azienda di Rovereto citate da Benedetti, i diversi dati dei progetti di Verona e Rovereto citati dall'Assessore Corsini, il voto unanime, definitivo del consiglio comunale di Rovereto, sono cose sulle quali io non discuto, perché sono cose avvenute, oggettivamente presenti. È questione di risalire abbastanza verso le origini per vedere se queste cose, che poi sono state fatte anche ad unanimità, potevano essere fatte diversamente dando a tutta la questione una diversa impostazione. Questo è il problema. Lo so anch'io che quando diventa inevitabile la convenzione con Verona, anche le opposizioni la approvano, anche le opposizioni fanno delle raccomandazioni in ordine a quella. Le dirò di più. Mentre con un collega del consiglio comunale di Rovereto discutevamo proprio di questo problema nei termini in cui poi noi qui l'abbiamo posto, ed era perfettamente d'accordo con noi e non aveva mai avuto dubbi che la soluzione migliore fosse stata quella, contemporaneamente mi ha anche detto: guarda, qui però c'è la convenzione che finirà con l'essere approvata, e quindi, siccome in questa convenzione io trovo che ci sono degli articoli di dubbia chiarezza o che possono essere interpretati negativamente per Rovereto, cosa facciamo? Tanto più che il sindaco di Rovereto aveva detto: guardate che se nella convenzione trovate qualche cosa che vi pare non vada, vi sarò grato se mi date delle indicazioni. Evidentemente dico: vedi di stendere delle nuove formulazioni o comunque di fare presenti al sindaco quelle che sono le perplessità, cosa che è stata fatta. Anche quello può essere preso come un dato a favore della vostra tesi, che cioè le minoranze, i socialisti in ispecie, in quel caso lì hanno collaborato alla stesura definitiva della convenzione. Bisogna vedere se hanno voluto la convenzione, se partendo per una direzione si doveva arrivare alla convenzione, o se partendo da un'altra si poteva arrivare a non dover fare convenzioni con nessuno. Questo è il problema di fondo. E se tutto fosse stato tranquillo, Assessore Benedetti, come mi spiegherebbe il fatto che effettivamente c'è stato il tentativo iniziale da parte di Rovereto, in un certo senso sostenuto in parte anche dalla Regione, che ha messo a disposizione,

il Presidente Odorizzi ha messo a disposizione di Rovereto il consulente della Regione, a un certo punto, quando Verona presentò il progetto fuori termine o omise di presentare nei termini una serie di documenti che dovevano far corpo col progetto. È vero o non è vero questo Assessore Corsini?

CORSINI (Assessore industria e turismo - P.L.I.): L'ho detto prima, prima che lei venisse.

RAFFAELLI (P.S.I.): Ecco, me ne scuso. Allora vuol dire che se il comune di Rovereto ha tentato di evitare che passasse, almeno in un primo tempo, il progetto di Verona, era perché preferiva il progetto proprio. Questo è un dato di fatto sicuro. Se poi ha finito con l'accettare la mezzadria con Verona, ha finito per l'accettarla perché non sentiva la forza sufficiente. Per quel che è stato precisato dall'intervento per fatto personale dell'avv. Odorizzi, devo dire una cosa: che in definitiva mi dispiace di averlo citato perché, quando si è nella condizione di non poter, per ragioni ovvie, fare dei nomi e dei dati precisi, è necessario restare nel vago. E lui ha buon gioco a dire: escludo di averlo detto. Io non insisto, se l'ho detto, l'ho detto perché mi è stato riferito in maniera e da persona degna di fede. Che poi tutte le motivazioni o le giustificazioni per dare un determinato senso alla frase eventuale che ha detto l'avv. Odorizzi, restino o meno in piedi, non lo posso contestare, per il solo fatto, ripeto, che non sono in grado di fare nomi, perché sono impegnato a non farli; certo è che, se ne ho accennato, ne ho accennato perché avevo una buona ragione per farlo. Probabilmente sarà stato in seguito alla raggiunta convinzione da parte dell'allora Presidente della Giunta che Rovereto era troppo debole e che era giusto che si facesse la convenzione con Verona. Io non voglio mica dire che sia stato per odio verso Rovereto, non mi risulta che lei abbia ostilità preconcette né con Rovereto né con altri, quindi non ho voluto dire questo. Probabilmente attraverso la raggiunta convinzione sua che ormai la cosa, per esser fatta, doveva esser fatta con Verona e quindi Rovereto da sola poteva rappresentare un gesto da Don Chisciotte, incapace di raggiungere dei fini precisi. Così, per quel che riguarda le decisioni assunte anche dalle minoranze del consiglio di amministrazione, che per l'Assessore Benedetti sono l'argomento che taglia la testa al toro, torniamo a quel che dicevo prima. Anche in Consiglio Regionale le minoranze più accanite, di fronte alla battaglia perduta per quello che esse credono l'optimum, e così in Parlamento e così da per tutto, molte volte non avendo l'optimum ma avendo il meno peggio — secondo il loro punto di vista — si associano in un voto favorevole alle tesi della maggioranza. Non è la prima volta che succede e con questo nessuno acquista il diritto di dire: tu non puoi più parlare perché hai votato anche tu. Ripeto, il problema ha senso se lo si riconduce alle origini e alle impostazioni di fondo. Per me l'impostazione di fondo è quella che ho detto prima; doveva essere quella che dava i più ampi incoraggiamenti e garanzie perché Rovereto facesse da sola. Allora anche i dati tecnici dell'Assessore Corsini potevano cambiare moltissimo, perché non è stato dal genio di qualche costruttore di levatura eccezionale che è uscito il progetto di Verona per i 10.000 Kwh di potenza, è stato da una prospettiva di più ampie possibilità economiche, che ha suggerito ai progettisti di inquadrare nel progetto di sfruttamento tutto il bacino con tutte le possibilità, senza badare se i costi sarebbero stati leggermente superiori o ampiamente superiori, mentre Rovereto aveva dovuto partire con una diversa potenzialità, e quindi con

maggior timidezza e si era limitata ad un progetto più modesto. Non dimentichiamo che, anche di fronte a un progetto superiore come quello di Verona, poteva essere sempre esercitato il diritto di opzione da parte della Regione, perché la Regione avesse voluto da sola o in società concorrere presentando un progetto proprio che poteva benissimo eguagliare, se non superare quello di Verona.

PRESIDENTE: Metto in votazione la mozione. Chi è d'accordo per votare la mozione è pregato di alzare la mano: 3 voti favorevoli, 18 voti contrari, 10 astenuti. La mozione è respinta.

Adesso sospendiamo la seduta affinché i capigruppo possano riunirsi.

(Ore 11,30).

Ore 12.

PRESIDENTE: Per la prossima seduta che faremo in settembre noi vedremo di raccogliere dal Parlamento, dalla Segreteria della Camera, copia delle proposte che sono state formulate al riguardo e le trasmetteremo poi ai consiglieri, in maniera che i consiglieri abbiano elementi per decidere.

Passiamo al *punto 5 dell'Ordine del giorno*: **Disegno di legge n. 10:** « *Norme integrative per l'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi* » (rinviato dal Governo il 12 febbraio 1961). (*)

Dò la parola al Presidente della commissione legislativa affari generali, attività sociali, igiene e sanità per la relazione sul disegno di legge.

BENEDIKTER (S.V.P.): La Commissione degli affari generali, attività sociali, igiene e sanità si è riunita in seduta nei giorni 20 e 21 luglio 1961 per riesaminare questo disegno di legge che il Consiglio regionale, in data 19 luglio, aveva rinviato alla Commissione dopo averlo respinto nella votazione per il passaggio alla discussione articolata.

Il riesame in Commissione avviene sulla base delle proposte di emendamento avanzate dalla Giunta regionale.

Il primo comma dell'art. 1 viene emendato a cura della Commissione allo scopo di garantire i benefici previsti dalla legge a tutti gli ammalati di silicosi ed asbestosi, anche se la malattia non deriva da una delle lavorazioni protette.

Il secondo comma viene emendato su proposta della Giunta regionale, con cinque voti favorevoli e quattro contrari, nel senso di estendere il beneficio a tutti i lavoratori residenti nella Regione.

A proposito dell'art. 2 la Giunta regionale ne propone la soppressione, in quanto le norme in esso contenute sarebbero già previste dagli artt. 1 e 2 della legge 10 febbraio 1961, n. 51. La Commissione all'unanimità respinge la proposta della Giunta, dopo aver accertato che il maggior beneficio previsto nel secondo comma del detto articolo non è previsto nella legge statale.

Gli artt. 3, 4 e 5 restano invariati.

All'art. 6 la Giunta regionale propone un emendamento sostitutivo e infine propone la soppressione degli artt. 7, 8, 9 e 10.

La Commissione nell'accettare la proposta a proposito degli artt. 7, 8, 9 e 10 ritiene che anche l'emendamento sostitutivo dell'art. 6 sia superfluo per gli stessi motivi per cui i successivi articoli vengono soppressi e cioè perché le norme in esso contenute sono già previste dalla recente legge dello Stato. La Commissione pertanto sopprime anche l'art. 6.

(*) Vedi Appendice a pag. 43

Un emendamento aggiuntivo della Giunta, inteso ad introdurre un art. 10 bis, avente lo scopo di richiamare il regolamento di attuazione della legge dello Stato approvato con D.P.R. 21 luglio 1960, n. 1169, viene accettato; ad esso viene aggiunto il riferimento al « Regolamento di esecuzione della presente legge ».

La Commissione infine prende in esame un emendamento aggiuntivo della Giunta inteso a introdurre un art. 11 bis, che prevede la delega dell'esercizio delle funzioni amministrative previste dalla presente legge ai Consorzi antitubercolari di Trento e di Bolzano. Dopo una lunga discussione sulla possibilità di delega, a sensi dell'art. 14 dello Statuto, ai Consorzi antitubercolari, la proposta viene respinta, con 3 voti favorevoli, 4 negativi e 2 astenuti.

Resta quindi in vigore il testo approvato nella precedente relazione della Commissione. Cade quindi automaticamente l'emendamento sostitutivo proposto dalla Giunta a proposito dell'art. 12 e restano in vigore gli artt. 11, 11 bis, 11 ter e 12.

Il cons. Raffaelli dichiara di voler approfondire ulteriormente il tema e si riserva di pronunciarsi in sede di Consiglio regionale.

L'art. 13 resta invariato.

La Commissione ritrasmette il presente disegno di legge con le proprie proposte al Consiglio regionale, per un sollecito riesame.

DISEGNO DI LEGGE

Legge rinviata dal Governo	*1° Testo della Commissione*	*2° Testo della Commissione*
ART. 1	ART. 1	ART. 1
Nella Regione Trentino-Alto Adige la rendita prevista dalle vigenti leggi sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi, è estesa a tutti i lavoratori ammalati di silicosi o asbestosi, associata o non a tubercolosi polmonare in fase attiva, qualunque sia la data della cessazione della lavorazione protetta dall'assicurazione obbligatoria contro la silicosi ed asbestosi.		Nella Regione Trentino - Alto Adige la rendita prevista dalle vigenti leggi sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi, è estesa a tutti i lavoratori ammalati di asbestosi o silicosi, associata o non a tubercolosi polmonare in fase attiva. Le prestazioni sono dovute, qualunque sia la data della cessazione dalla lavorazione protetta dall'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e asbestosi.
	. . . data della cessazione dalla lavorazione protetta . . .	
Al beneficio sono ammessi i lavoratori residenti nella Regione alla data di entrata in vigore della presente legge e coloro che, nati nella Regione e residenti altrove, vi stabiliscano successivamente la loro residenza, purché, se provenienti dall'estero, non abbiano diritto alle prestazioni assicurative del Paese da cui provengono.	(Invariato)	Al beneficio sono ammessi i lavoratori residenti nella Regione, purché, se provenienti dall'estero, non abbiano diritto alle prestazioni assicurative del Paese da cui provengono.
La Regione, nel caso in cui le prestazioni dello Stato estero siano infe-	(Invariato)	(Invariato)

Legge rinviata dal Governo	*1° Testo della Commissione*	*2° Testo della Commissione*
riori a quelle previste in Italia, se ne assume la differenza.		
ART. 2	ART. 2	ART. 2
I lavoratori di cui al precedente articolo, anche se titolari di rendita definitiva da parte dell'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, possono richiedere per tutta la loro vita la revisione della misura della rendita.	(Invariato)	(Invariato)
Ciascuna delle revisioni successive, dopo la prima, non può aver luogo a distanza inferiore di un anno dalla precedente, fatta eccezione per i casi in cui intervenga una tubercolosi polmonare in fase attiva, nei quali la revisione può essere effettuata in qualsiasi periodo.	(Invariato)	(Invariato)
ART. 3	ART. 3	ART. 3
(Invariato)	(Invariato)	(Invariato)
ART. 4	ART. 4	ART. 4
Le rendite quando ricorrano i casi di cui agli artt. 1 e 3, le maggiorazioni delle rendite previste dall'art. 2 e l'assegno « una volta tanto » ai superstiti aventi diritto di cui all'art. 3 della presente legge, sono a carico dell'Amministrazione regionale.	... sono a carico della Regione.	(come nel 1° testo della Commissione).
ART. 5	ART. 5	ART. 5
Le domande documentate per ottenere le rendite, le revisioni delle rendite e gli assegni previsti dalla presente legge, debbono essere presentate all'Assessorato regionale della previdenza e assistenza sociale e della sanità, che provvederà alla loro istruttoria e definizione ed alla gestione del relativo servizio secondo le norme previste dalle leggi dello Stato e del-	... presentate alla Giunta provinciale competente per territorio, che provvederà ...	(come nel 1° testo della Commissione).

Legge rinviata dal Governo	*1° Testo della Commissione*	*2° Testo della Commissione*
la Regione, istituendo, ove occorra, apposita gestione. L'Assessore regionale della previdenza e assistenza sociale e della sanità, può avvalersi, a tale fine, dei servizi delle sedi provinciali dell'INAIL di Trento e di Bolzano, stipulando apposita convenzione con l'Istituto assicuratore.	Le Giunte provinciali potranno avvalersi, a tale fine, dei servizi . . .	(come nel 1° testo della Commissione).
ART. 6	ART. 6	ART. 6
Nella Regione Trentino-Alto Adige i lavoratori, addetti anche in via saltuaria alle lavorazioni che espongono al pericolo della silicosi o della asbestosi indicate nella tabella annessa al D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648, debbono essere sottoposti preventivamente e comunque non oltre i 5 giorni da quello in cui sono stati adibiti alle lavorazioni stesse, a cura ed a spese del datore di lavoro, a visita medica da parte dell'ENPI o dei medici di fabbrica, oppure di Enti a ciò autorizzati dall'Assessorato regionale della previdenza, assistenza sociale e della sanità, sentito l'Ispettorato del lavoro competente per territorio.	. . . Assessorato provinciale competente, sentito l'Ispettorato del lavoro competente per territorio.	(Soppresso)
ART. 7	ART. 7	ART. 7
(Invariato)	(Invariato)	(Soppresso)
ART. 8	ART. 8	ART. 8
(Invariato)	(Invariato)	(Soppresso)
ART. 9	ART. 9	ART. 9
È fatto obbligo al datore di lavoro, in occasione delle visite mediche previste dalla predetta legge, di consegnare al lavoratore, nel termine di giorni 20 dalla data di esecuzione della visita, copia della scheda personale,	. . . visite mediche previste nel D.P.R. 20-3-1956, n. 648, di . . .	(Soppresso)

Legge rinviata dal Governo	*1° Testo della Commissione*	*2° Testo della Commissione*
qualunque sia il risultato della visita stessa. Tale scheda deve essere compilata a cura del datore di lavoro e deve essere conforme a prescritto modello ENPI. Qualora il lavoratore risulti affetto da silicosi o asbestosi di qualunque grado, è fatto obbligo al datore di lavoro di trasmettere copia della scheda personale all'Assessorato regionale alla previdenza e assistenza sociale e della sanità nello stesso termine di giorni 20 dall'esecuzione della visita.	. . . all'Assessorato provinciale competente nello stesso termine di giorni . . .	
ART. 10 Le schede di cui all'art. 9, nonché i documenti radio e schermografici e i registri di cui all'art. 7 debbono essere conservati dal datore di lavoro per un periodo non inferiore a 15 anni nella località ove si eseguisce il lavoro.	ART. 10 . . . a 15 anni nella sede locale dell'azienda. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dell'attività dell'azienda nella regione, gli atti di cui sopra dovranno essere depositati dal datore di lavoro presso la sede dell'Assessorato provinciale competente, entro 90 giorni.	ART. 10 (Soppresso)
		ART. 10 bis (nuovo) Per le visite mediche e gli accertamenti richiesti dalla presente legge e comunque necessari per la concessione della rendita di cui al precedente art. 1, si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento di attuazione della legge 12 aprile 1943, n. 455 e sue successive modificazioni, approvato con D.P.R. 21 luglio 1960, n. 1169 e nel Regolamento di esecuzione della presente legge.

Legge rinviata dal Governo	*1° Testo della Commissione*	*2° Testo della Commissione*
ART. 11	ART. 11	ART. 11
All'Assessore regionale della previdenza e assistenza sociale e della sanità è demandata la vigilanza sulle disposizioni contenute nei precedenti articoli.	All'Assessore provinciale competente è demandata . . .	(come nel 1° testo della Commissione).
In caso di accertato inadempimento nell'esecuzione delle visite mediche, queste saranno fatte eseguire a cura dell'Amministrazione regionale con spese a carico del datore di lavoro inadempiente, salva ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato.	. . . a cura della Giunta provinciale con spese a carico . . .	(come nel 1° testo della Commissione).
	ART. 11 bis	ART. 11 bis
	La Giunta regionale può sempre sostituirsi alle Giunte provinciali in caso di violazione delle norme di legge o delle direttive che ha facoltà di impartire per regolare l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge.	(come nel 1° testo della Commissione).
	ART. 11 ter	ART. 11 ter
	Il Consiglio regionale assegna annualmente a ciascuna Provincia un apposito fondo per coprire le spese occorrenti all'attuazione della presente legge.	(come nel 1° testo della Commissione).
	I fondi stanziati dalla Regione nel bilancio saranno devoluti ai bilanci delle Province immediatamente dopo l'entrata in vigore della legge regionale del bilancio.	(come nel 1° testo della Commissione).
	Le disponibilità nei bilanci delle Province sui fondi di cui al precedente comma, non impegnati nel corso dell'esercizio finanziario, dovranno essere trasferiti nel bilancio successivo ed essere utilizzati secondo le disposizioni indicate nella legge regionale.	(come nel 1° testo della Commissione).

Legge rinviata dal Governo	*1° Testo della Commissione*	*2° Testo della Commissione*
ART. 12	ART. 12	ART. 12
Per gli oneri derivanti dalla presente legge la Regione provvede con un contributo annuo da iscriversi in apposito capitolo di spesa del bilancio regionale.	Per l'esercizio finanziario 1961 la spesa complessiva per l'attuazione della presente legge è fissata in Lire	(come nel 1° testo della Commissione).
L'ammontare del contributo sarà determinato di anno in anno con la legge di approvazione del bilancio.	L'assegnazione dei fondi alle due Province sarà effettuata con la legge di bilancio.	(come nel 1° testo della Commissione).
	Alla copertura dell'onere si farà fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo inscritto al cap. n..... del bilancio per l'esercizio finanziario 1961.	(come nel 1° testo della Commissione).
ART. 13	ART. 13	ART. 13
(Invariato)	(Invariato)	(Invariato)

PRESIDENTE: È aperta la discussione generale sul nuovo testo proposto dalla commissione. Qui abbiamo la legge rinviata dal Governo, il primo testo della commissione, il secondo testo della commissione. Essendo che per delibera del Consiglio abbiamo rinviato alla commissione e la commissione presenta il testo, la discussione avviene secondo il testo della commissione.

Nessuno chiede la parola sulla discussione generale? Allora dichiariamo chiusa la discussione generale. Metto in votazione il passaggio agli articoli. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 1

Nella Regione Trentino-Alto Adige la rendita, prevista dalle vigenti leggi sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi, è estesa a tutti i lavoratori ammalati di silicosi o asbestosi, associata o non a tubercolosi polmonare in fase attiva. Le prestazioni sono dovute qualunque sia la data della cessazione della lavorazione protetta dall'assicurazione obbligatoria contro la silicosi ed asbestosi.

Al beneficio sono ammessi i lavoratori residenti nella Regione, purché, se provenienti dall'estero, non abbiano diritto alle prestazioni assicurative del Paese da cui provengono.

La Regione, nel caso in cui le prestazioni dello stato estero siano inferiori a quelle previste in Italia, se ne assume la differenza.

È posto ai voti l'art. 1: è approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 2

I lavoratori di cui al presente articolo, anche se titolari di rendita definitiva da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, possono richiedere per tutta la loro vita la revisione della misura della rendita.

Ciascuna delle revisioni successive, dopo la prima, non può aver luogo a distanza infe-

riore di un anno dalla precedente, fatta eccezione per i casi in cui intervenga una tubercolosi polmonare in fase attiva, nei quali la revisione può essere effettuata in qualsiasi periodo.

La parola all'Assessore.

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Pregherei di mantenere l'articolo, dopo che ci si è reso conto in sede di discussione in commissione, che l'ultimissima parte del secondo comma, cioè dove dice: « per i casi in cui intervenga una tubercolosi polmonare in fase attiva, nei quali la revisione può essere effettuata in qualsiasi periodo », è migliorativo del testo degli artt. 1 e 2 della legge del febbraio ultimo scorso. Noi avevamo proposta la soppressione in vista dei due articoli, però a questo punto accettiamo di mantenere il testo primitivo della commissione.

PRESIDENTE: Evidentemente ci date l'autorizzazione di correggere un po' la forma, perché dal punto di vista linguistico, questa relativa alla fine mi pare che non si regga molto. « Ciascuna delle revisioni successive, dopo la prima, non può aver luogo a distanza inferiore di un anno dalla precedente, fatta eccezione per i casi in cui intervenga una tubercolosi polmonare in fase attiva, nei quali la revisione può essere effettuata in qualsiasi periodo ». Se ci fosse un punto, forse. « In tali casi la revisione può essere effettuata in qualsiasi periodo ». Metto in votazione allora l'art. 2: è approvato all'unanimità.

Art. 3

La rendita e l'assegno « una volta tanto », previsti dalle leggi dello Stato a favore dei superstiti, aventi diritto, dei lavoratori deceduti per silicosi o asbestosi, sono estesi ai casi contemplati all'art. 1 *della presente legge ed anche a quei casi, nei quali l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro non possa corrisponderli in base alle leggi dello Stato.*

È posto ai voti l'art. 3: unanimità.

Art. 4

Le rendite, quando ricorrono i casi di cui agli artt. 1 *e* 3, *le maggiorazioni delle rendite previste dall'art.* 2 *e l'assegno « una volta tanto » ai superstiti aventi diritto di cui all'art.* 3 *della presente legge, sono a carico della Regione.*

È posto ai voti l'art. 4: unanimità.

Art. 5

Le domande documentate per ottenere le rendite, le revisioni delle rendite e gli assegni previsti dalla presente legge, debbono essere presentate alla Giunta provinciale competente per territorio, che provvederà alla loro istruttoria e definizione ed alla gestione del relativo servizio secondo le norme previste dalle leggi dello Stato e della Regione, istituendo, ove occorra apposita gestione.

Le Giunte provinciali potranno avvalersi, a tale fine, dei servizi delle sedi provinciali dell'I.N.A.I.L. di Trento e di Bolzano, stipulando apposita convenzione con l'Istituto assicuratore ».

È aperta la discussione.

La parola all'Assessore.

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Io pregherei, a questo punto, di introdurre la discussione relativa alla delega, perché, come si vede, i due emendamenti fatti al primo testo della commissione, comportano già un riferimento pre-

ciso alla delega. Come si sa, le tesi sono molteplici; la tesi della Giunta è di delegare questi servizi ai consorzi antitubercolari. Ho avuto modo di spiegare ed illustrare in sede di commissione, i motivi esclusivamente di natura tecnica che consigliano la Giunta ad assumere questo orientamento. In sede di commissione viceversa, la S.V.P. ha insistito per la delega alle province, mentre altri raggruppamenti politici si sono riservati, in sede di Consiglio, di proporre eventuale delega alle Casse di malattia. Ritengo che si debba introdurre a questo punto la discussione, per non commettere errori e liquidare così tutto il complesso di questo aspetto della legge. Da parte mia io non posso dire per il momento altro che la Giunta insiste sui criteri che l'hanno consigliata di dare delega ai consorzi antitubercolari. Ripeto ancora una volta che in questo non ci sono questioni di principio, non si fanno questioni di principio, perché l'art. 14 resta applicato, in quanto noi riteniamo e sappiamo di essere nel giusto dicendo che i consorzi antitubercolari della provincia di Trento e Bolzano sono locali, quegli enti locali ai quali l'art. 14 prevede la possibilità di delega come alle Province, come rispettivamente ai comuni. Ci muove soltanto il desiderio di affidare la legge ad un ente, il quale sia in grado di operare immediatamente non appena la legge venga applicata, sia per la natura strumentale, per la sua organizzazione generale che tutti conosciamo, che tutti abbiamo avuto modo di apprezzare nello specifico settore, non della silicosi, ma quanto meno delle malattie polmonari, delle quali la silicosi è una parte o un aspetto, e quindi di garantire l'immediata applicazione. Quel termine di tre anni, sul quale del resto è sempre aperta la discussione, comunque sarebbe una garanzia che, quando eventualmente le Casse provinciali di malattia fossero in grado di assumere per l'organizzazione che essa richiede, la delega da parte della Regione sulla esecuzione della presente legge, si potrebbe egregiamente poi passarla alle Casse di malattia. Se si ritiene di ridurre il termine da tre anni a due anni, addirittura direi se si ritiene anche di eliminare il termine e lasciare la completa facoltà alla Regione di togliere la delega nel momento in cui questa situazione felice si fosse verificata, cosa che oggi non vediamo dopo avere consultate le stesse Casse, dopo aver avuto dei contatti con le due Casse di Trento e di Bolzano, noi, ripeto, saremmo pronti a prendere in esame questa situazione.

PRESIDENTE: La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Probabilmente il problema della delega rappresenterà lo scoglio unico che è destinata a incontrare questa legge, e speriamo che non sia destinata a naufragare su questo scoglio. L'altra volta, come sapete, è stata rinviata per una obiezione di carattere formale, che dal punto di vista pratico non aveva ragione di esistere, e così sono sorte poi tutte le altre questioni marginali. Sul problema della delega, io voglio dire quello che è stato ed è il nostro parere e la nostra opinione. Quando in sede di primo esame — sempre in questa legislatura parlo — in commissione fu sollevato il problema della delega alle province, ovviamente, essendo favorevoli all'applicazione dell'art. 14, noi votammo per la delega alle Province. La Giunta ebbe poi delle proposte nuove di soppressione, di modificazione di articoli ecc., in seguito a un approfondimento dei vari temi, e in quell'occasione l'Assessore propose, a nome della Giunta, la delega ai Consorzi antitubercolari. Io personalmente dissi subito all'Assessore — non in sede di commissione, ma dopo — che sarei stato favorevole alla delega a un ente diverso

dalla Provincia, perché questo rappresentava un primo esperimento di applicazione dell'art. 14, in quella parte dell'art. 14 stesso, che prevede la delega, oltre che alle Province, anche ad altri enti locali. Se non il primo esperimento, uno dei primi, perché c'è una legge che delega agli E.P.T. una certa funzione amministrativa. Senonché il cons. Benedikter, dopo una prima obiezione fatta con riserva, ripeté in una successiva seduta, l'obiezione, non confutata per la verità, ma approfondita, mi pare e giusta, secondo la quale i Consorzi provinciali antitubercolari non sono enti locali nel senso giuridico previsto dall'art. 14. Essi sono di fatti finanziati dalla Provincia e dai Comuni, sono diretti da un Comitato, in buona parte formato da gente designata dalla Provincia, però giuridicamente parlando sono emanazioni del potere centrale, perché sono istituiti alle dipendenze praticamente del Ministero degli interni. E l'obiezione, dal punto di vista politico e giuridico, è evidentemente una obiezione fondata e grave. Obiezione che si può accogliere senza danneggiare la legge, sostenendo la delega ai Consorzi con la delega alle Casse di malattia. l'Assessore dice: le Casse di malattia — e la Giunta, penso, dice — non sono oggi attrezzate come i Consorzi, in quanto le Casse di malattia si occupano di tutte le malattie, tranne che delle malattie polmonari, mentre i Consorzi si occupano esclusivamente di malattie polmonari, hanno l'attrezzatura, hanno i raggi, hanno le schermografie, ecc. ecc. Le Casse di malattia potrebbero essere mature fra qualche anno. Esaminando con serenità l'obiezione della Giunta, mi pare che abbia un fondamento relativo. È vero che le Casse di malattia non sono le meglio attrezzate, però se noi guardiamo quali sono gli adempimenti che vengono affidati all'ente delegato, possiamo ritenere che anche le Casse di malattia, con un minimo di sforzo e, se volete, di disagio, possono egregiamente assolvere la funzione loro delegata. Per ché? Perché la grandissima maggioranza dei casi in cui interviene questa nostra legge, sono casi che in sede clinica e in sede burocratica sono già definiti e pacifici per l'INAIL. Perché si tratta di dare una integrazione di indennità a gente che ha già avuto il riconoscimento dall'INAIL, che esercita un controllo fiscale addirittura censurabile, non rigoroso, ma addirittura censurabile. Quindi si può stare sicuri che ulteriori accertamenti nei confronti di coloro che hanno già la rendita riconosciuta dall'INAIL, ed è la stragrande maggioranza dei casi, non ce ne sono. La legge che qui discutiamo prevede l'estensione del beneficio a chi, per non aver avuto una sufficiente contribuzione o per non aver fatto le dovute domande entro i termini prescritti dalle leggi dello Stato, non ha diritto alle prestazioni in base alle leggi dello Stato stesse. C'è allargamento a una cerchia di ammalati che, per le ferree leggi delle scadenze di termini o delle percentuali di gravità del male, sono esclusi dall'assicurazione in base alle leggi statali. Sono alcune decine di casi in tutta la Regione. Potranno essere, a detta di chi conosce l'argomento, — e in commissione abbiamo chiamato degli esperti del ramo —, potranno essere al massimo un centinaio o duecento. Quindi, i casi di cui si dovranno occupare eventualmente le Casse malati, anche dal punto di vista clinico, sono in numero limitato. Le Casse malati non sono attrezzate oggi come oggi, hanno però una serie di convenzioni per tutte le loro necessità con istituti privati, e penso le potranno avere, se non le hanno già, con gli stessi Consorzi. Per cui io penso che, potendo rispettare lo spirito dello Statuto, che vuole la delega sia data a enti locali che siano effettivamente tali dal punto di vista giuridico stesso, potendo rispettare questo, sia bene dirlo alle Casse malati, anche se sotto il profilo tecnico l'optimum oggi potrebbe

essere rappresentato dai Consorzi. L'Assessore non ha risposto in sede di commissione ad una mia obiezione, che mi pare risolutiva. Abbiamo tutti la presunzione che quando troviamo una obiezione sia risolutiva; se l'ho anch'io e forse è un'illusione, ma, fino alla prova del contrario che mi venga da una risposta, questa obiezione per me è valida ed è questa: se lo Stato non avesse l'anno scorso, erroneamente, fatto ricorso all'art. 81 della Costituzione per rinviare il disegno di legge, il disegno di legge sarebbe divenuto legge operante fin dall'autunno scorso, senza nessuna delega. Lì era previsto che queste funzioni, delle quali noi oggi discutiamo se delegarle alla Provincia, alle Casse di malattia o ai Consorzi, erano funzioni che la Regione tranquillamente avrebbe riservato a se stessa. Cosa avrebbe fatto la Regione? Avrebbe assunto del personale medico, dei tisiologi specializzati? Probabilmente no. Avrebbe istituito dei gabinetti schermografici, delle attrezzature per gli accertamenti clinici appositi? Probabilmente e sperabilmente no. Avrebbe comunque esercitato direttamente le funzioni amministrative, servendosi per gli adempimenti tecnici, ma non su delega, bensì verso una convenzione, dei consorzi o di chi voleva, quindi lo avrebbe potuto fare. A maggior ragione penso che di questo ausilio tecnico, se ce ne sarà bisogno, si potrà benissimo servire anche la Cassa malati che ne dovrà fare uso certamente in misura molto minore che non la Regione, essendo la Cassa malati un'ente di assistenza per le malattie in genere, quindi attrezzata con medici e attrezzature tecniche specifiche, essendo invece la Regione un ente politico e amministrativo. Mi pare quindi che si possa proporre, come proporremo in questo momento in maniera formale, che la delega sia fatta alle Casse di malattia. Se nel primo avviamento avranno il passo più tardo e più difficile di quello che non potrebbero avere i Consorzi, pazienza. Avremo evitato però di applicare l'art. 14 in maniera tirata e contorta, perché anche questo aspetto costituzionale o giuridico del problema non è da trascurare e da mettere in non cale, di fronte all'aspetto tecnico della cosa. Quindi dico fin da adesso che noi siamo favorevoli alla delega alle Casse provinciali di malattia che non credo abbiano rifiutato decisamente l'incarico, ma si siano limitate a far presente che non disponevano di una perfetta attrezzatura, ma non è che abbiano opposto — almeno a quanto mi risulta — un rifiuto deciso.

PRESIDENTE: Prego di presentare gli emendamenti, perché poi dovremo aprire la discussione sugli emendamenti.

RAFFAELLI (P.S.I.): Qui deve aiutare lei, non me, ma un po' tutto il Consiglio a trovare una procedura particolare. Perché, secondo le proposte della Giunta che mi sembrano dal punto di vista tecnico le migliori, la delega dovrebbe essere indicata in un articolo ad hoc, che comprenda tutta la materia della delega. A questo articolo, — che per la Giunta dice, sono delegate ai Consorzi, per me dovrebbe dire, sono delegate alle Casse di malattia —, ci arriviamo fra mezz'ora, un'ora, fra due ore, perché è in fondo la nostra strada e non sappiamo quanto essa sia lunga, adesso siamo chiamati a votare sugli emendamenti che riguardano la delega alla Provincia. Quindi il nostro emendamento dovrebbe essere presentato all'art. 11 o per l'art. 11. Abbiamo di fronte gli emendamenti di commissione, votati anche da noi, intendiamoci, perché non s'era fatta questione di altri enti locali allora, che propongono la delega alla Provincia. Veda un po' come si può uscirne.

PRESIDENTE: Tecnicamente è meglio fare la proposta per la delega in un apposito ar-

ticolo. Certamente qui c'è un testo nel quale è prevista una delega, quindi una decisione compromette anche le successive deliberazioni e su tutto quello che il Consiglio ha deciso qui non si può più ritornare; perciò adesso facciamo la discussione; se poi lo riterremo opportuno faremo gli emendamenti.

La parola al Presidente della commissione, Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich möchte lediglich vorschlagen, auf den Antrag des Abgeordneten Raffaelli einzugehn und hier nicht die Frage der Delegierung zu behandeln, sondern zunächst den Text des Ausschusses belassen, um diese Frage am Ende, beim Artikel 11/bis, zu behandeln. Lassen wir also zunächst den Text des Ausschusses « Regionalassessor für Sozialfürsorge » usw.

(*Vorrei soltanto proporre di entrare nel merito dell'emendamento del consigliere Raffaelli e a non trattare la questione della delega, ma di lasciare per ora il testo della Giunta, trattando la questione per ultimo con l'art. 11 bis. Lasciamo quindi per ora il testo della Giunta « Assessore regionale alla Previdenza sociale »*.)

PRESIDENTE: Per quanto riguarda lo art. 5 siamo tutti d'accordo di lasciare il testo già votato dal Consiglio, salvo poi discutere eventuali emendamenti all'articolo. È in discussione quindi il seguente testo:

Art. 5

Le domande documentate per ottenere le rendite, le revisioni delle rendite e gli assegni previsti dalla presente legge, debbono essere presentate all'Assessorato regionale per la previdenza sociale e sanità, che provvederà alla loro istruttoria e definizione ed alla gestione del relativo servizio secondo le norme previste delle leggi dello Stato e della Regione, istituendo, ove occorra, apposita gestione.

L'Assessore regionale per la previdenza sociale e sanità può avvalersi, a tale fine, dei servizi delle sedi provinciali dell'I.N.A.I.L. di Trento e di Bolzano, stipulando apposita convenzione con l'Istituto assicuratore.

Quindi resta il testo primitivo, senza le correzioni della commissione, perché poi la materia della delega la introdurremo a tempo opportuno. Tutti sono d'accordo? Allora metto in votazione questo testo ultimo che io ho preletto. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 6

Nella Regione Trentino-Alto Adige i lavoratori, addetti anche in via saltuaria alle lavorazioni che espongono al pericolo della silicosi o della asbestosi indicate nella tabella annessa al D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648, debbono essere sottoposti preventivamente e comunque non oltre i 5 giorni da quello in cui sono stati adibiti alle lavorazioni stesse, a cura ed a spese del datore di lavoro, a visita medica da parte dell'ENPI o dei medici di fabbrica, oppure di Enti a ciò autorizzati dall'Assessorato provinciale competente, sentito l'Ispettorato del lavoro competente per territorio.

La commissione propone la soppressione dell'art. 6. Non c'è nel testo della commissione questo art. 6. La commissione sull'art. 6 dice: « La commissione, nell'accettare la proposta a proposito degli artt. 7, 8, 9 e 10, ritiene che anche l'emendamento sostitutivo dell'art. 6 sia superfluo, per gli stessi motivi per cui i successivi articoli vengono soppressi e cioè perché le norme in esso contenute sono già previste dalla recente legge dello Stato. La com-

missione pertanto sopprime anche l'art. 6 ».

Quindi è soppresso. Non c'è l'art. 6.

Chi è d'accordo per la proposta di soppressione dell'art. 6? Unanimità.

Art. 7

La visita medica di cui al precedente articolo deve comprendere oltre l'esame clinico, un esame teleradiografico del torace.

La teleradiografia del torace può esere sostituita, in via eccezionale, da una schermografia di formato non inferiore a 70 x 70 *mm., qualora tale esame possa essere possibile con pose isolate e tempestivamente leggibili.*

Sul radiogramma e sullo schermogramma devono essere segnati il numero d'ordine, le generalità del lavoratore, il luogo e la data di accertamento, che dovranno essere riportati in apposito registro sul quale saranno segnati i relativi referti radiologici.

Se l'accertamento viene eseguito a mezzo di schermografia, ogni qual volta sullo schermogramma si rivelano segni certi o sospetti di silicosi o asbestosi, associata o non a tubercolosi polmonare in fase attiva, o di qualsiasi altra affezione dell'apparato respiratorio o cardiovascolare, deve essere eseguita, entro otto giorni dalla constatazione, una teleradiografia del torace.

C'è la proposta di soppressione: unanimità.

Art. 8

Le visite mediche successive periodiche previste dalle vigenti leggi sulla assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi e che devono essere eseguite con spese a carico del datore di lavoro ad intervalli non superiori ad un anno, devono comprendere pure l'esame schermografico.

A dette visite devono essere sottoposti tutti i lavoratori adibiti anche in via saltuaria alle lavorazioni contemplate nella tabella allegata al D.P.R. 20 *marzo* 1956, *n.* 648.

C'è la proposta di soppressione: unanimità.

Art. 9

È fatto obbligo al datore di lavoro, in occasione delle visite mediche previste nel D.P.R. 20-3-1956, *n.* 648, *di consegnare al lavoratore, nel termine di giorni* 20 *dalla data di esecuzione della visita, copia della scheda personale, qualunque sia il risultato della visita stessa.*

Tale scheda deve essere compilata a cura del datore di lavoro e deve essere conforme a prescritto modello ENPI.

Qualora il lavoratore risulti affetto da silicosi o asbestosi di qualunque grado, è fatto obbligo al datore di lavoro di trasmettere copia della scheda personale all'Assessorato provinciale competente nello stesso termine di giorni 20 *dall'esecuzione della visita.*

C'è la proposta di soppressione: unanimità.

Art. 10

Le schede di cui all'art. 9, *nonché i documenti radio e schermografici e i registri di cui all'art.* 7 *debbono essere conservati dal datore di lavoro per un periodo non inferiore a* 15 *anni nella sede locale dell'azienda.*

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dell'attività dell'azienda nella regione, gli atti di cui sopra dovranno essere depositati dal datore di lavoro presso la sede dell'Assessorato provinciale competente, entro 90 *giorni.*

C'è la proposta di soppressione: unanimità.

Quindi arriviamo all'art. 10 bis (nuovo):

« *Per le visite mediche e gli accertamenti richiesti dalla presente legge e comunque necessari per la concessione della rendita di cui al precedente art.* 1, *si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento di attuazione della legge* 12 *aprile* 1943, *n.* 455 *e sue successive modificazioni, approvato con D.P.R.* 21 *luglio* 1960, *n.* 1169 *e nel Regolamento di esecuzione della presente legge* ».

Questo è l'art. 10 bis proposto dalla commissione. Qualcuno chiede la parola? Nessuno.

È posto ai voti l'art. 10 bis: unanimità.

Art. 11. Anziché il primo testo della Commissione, perché qui evidentemente, seguiamo deliberazione che abbiamo presa, resta il testo dell'art. 11 come prima, cioè non all'Assessore provinciale ma:

« *All'Assessore regionale della previdenza e assistenza sociale e della sanità è demandata la vigilanza sulle disposizioni contenute nei precedenti articoli.*

In caso di accertato inadempimento nell'esecuzione delle visite mediche, queste saranno fatte eseguire a cura dell'Amministrazione regionale con spese a carico del datore di lavoro inadempiente, salva ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato ».

Questo è il testo che metto in votazione.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 11 bis, nel primo testo della Commissione:

« *La Giunta regionale può sempre sostituirsi alle Giunte provinciali in caso di violazione delle norme di legge o delle direttive che ha facoltà di impartire per regolare l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge* ».

Anche questo testo non è più proponibile, perché bisogna che sia prima proposto il testo della delega, perché la sostituzione è proponibile in quanto si faccia la delega, altrimenti non si può proporre neanche il potere sostitutivo. Quindi adesso apriamo la discussione sulla delega. Vi prego di presentare una proposta. Io leggo un testo della Giunta:

« L'esercizio delle funzioni amministrative previste dagli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 9 della presente legge è delegato ai Consorzi provinciali antitubercolari di Trento e di Bolzano per un periodo di anni 3 a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

La Giunta regionale impartisce le direttive generali e particolari alle quali i Consorzi antitubercolari devono attenersi in esercizio delle funzioni delegate.

La Giunta regionale può sostituirsi agli organi degli Enti delegati in casi di persistente inerzia, di violazione delle norme concernenti la delega o di violazioni delle direttive regionali.

Fino a tanto che non siano costituiti nella regione gli organi di giustizia amministrativa contro gli atti dei Consorzi antitubercolari, emanati in applicazione della delega è ammesso ricorso alla Giunta regionale che decide in via definitiva nei termini e con le modalità previste dall'art. 5 del T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

Le domande previste dall'art. 5 della presente legge devono essere presentate ai Consorzi provinciali antitubercolari di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze.

Nella stipulazione della convenzione prevista dal secondo comma dell'art. 5, sarà data facoltà ai Consorzi provinciali antitubercolari di avvalersi dei servizi delle sedi provinciali dell'I.N.A.I.L.

L'erogazione delle rendite e degli assegni previsti dalla presente legge è disposta dai Pre-

sidenti dei Consorzi provinciali antitubercolari nell'ambito delle rispettive competenze, entro il limite di apposito stanziamento inscritto nel bilancio regionale. Il riscontro contabile dei provvedimenti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate è compiuto dagli uffici di ragioneria della Regione, ai sensi delle norme vigenti. Copia dei provvedimenti è trasmessa dagli uffici di ragioneria, entro 5 giorni dall'emissione, al Presidente della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale, ove ritenga un provvedimento non conforme alle norme della presente legge o alle direttive impartite trasmette, entro 5 giorni, le sue osservazioni all'organo di controllo ed all'ente delegato.

Il riscontro dei provvedimenti emanati dal Consorzio provinciale antitubercolare di Bolzano, viene effettuato a Bolzano a mezzo di un ufficio staccato della ragioneria regionale ».

Questo è tutto un articolo che disciplina la materia della delega, evidentemente sostitutivo dell'art. 11 bis proposto dalla commissione. È aperta la discussione.

Dò la parola al presidente della Commissione.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich werde kurz wiederholen, was ich bereits in der Kommission zur Begründung der Ablehnung einer Delegierung an die Provinzialkonsortien für die Tuberkulosebekämpfung gesagt habe. Ich bin der Ansicht, daß eine Delegierung an diese Konsortien das Autonomiestatut verletzen würde, also verfassungswidrig wäre, weil diese Konsortien keine örtlichen öffentlichen Körperschaften im Sinne des Artikels 14 und des Artikels 48 des Statuts sind. Die Konsortien sind wohl mit Rechtspersönlichkeit ausgestattet und haben einen örtlichen, auf die Provinz beschränkten Wirkungskreis, sind jedoch auf Grund der Vorschriften, die im Einheitstext über das Gesundheitswesen getroffen wurden, tatsächlich nicht anderes als Werkzeuge, periphere Organe des Innenministeriums.

Das geht aus folgenden Bestimmungen des Einheitstextes über des Gesundheitswesen hervor. Das Konsortium ist durch eine Satzung geregelt, die vom Präfekten, also bei uns vom Regierungskommissär, genehmigt wird. Der Präfekt ernennt den Verwaltungsrat. Er kann diesen Verwaltungsrat aus technischen oder verwaltungsmäßigen Gründen oder aus Gründen der öffentlichen Ordnung auflösen. Der Präfekt genehmigt den Haushaltsvoranschlag. Ich glaube, daß damit schon der Beweis erbracht ist, daß es sich nicht um eine örtliche öffentliche Körperschaft handelt, die ein Eigenleben führen kann, die, wie es gemeinhin heißt, als « ente autarchico » angesprochen werden kann, auch wenn in gewissen Lehrbüchern das Konsortium als eine solche Körperschaft bezeichnet wird. Diese Konsortien haben keine eigene Normativgewalt wie die Gemeinden oder die öffentlichen Wohlfahrtseinrichtungen (« istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ») und die Tatsache allein, daß sie vom Präfekten ernannt wird, die Statuten vom Präfekten genehmigt werden, steht im Widerspruch zu dem Sinn der Delegierung, die eine Verwaltungsdezentralisierung darstellen soll, eine Dezentralisierung von einer übergeordneten Körperschaft auf eine örtlich begrenztere, aber auch örtlich verwurzelte Körperschaft, die von der Zentralregierung unabhängig ist, also nur ein Organ der Zentralregierung sein darf. Ohne mich in Auseinandersetzungen über die allgemeine Rechtslehre einlassen zu wollen, glaube ich, daß allein schon diese Bestimmungen es klar machen, daß das Konsortium, wenn es auch in gewisser Hinsicht als « ente locale », als örtliche Körperschaft ist, die für eine Dezentralisierung geeignet wäre. Sonst müßte diese Kör-

perschaft unter diejenigen örtlichen Körperschaften fallen, die gemäß Artikel 48 des Autonomiestatuts der Aufsicht des Landesausschusses unterstellt sind. Oder aber diese Körperschaften müßten unter der Aufsicht der Region stehen, entweder auf Grund der Zuständigkeit der Region auf dem Gebiet der öffentlichen Wohlfahrtseinrichtungen oder auf Grund der Zuständigkeit der Region auf dem Gebiet des Gesundheitsdienstes. Auf die eine oder andere Weise müßte jedenfalls der Beweis erbracht sein, daß es sich um eine örtliche Körperschaft im Sinne des Autonomiestatuts handelt. Wenn bewiesen werden könnte, daß dieses Konsortium unter den Artikel 48 bzw. gemäß einem der genannten Sachgebiete unter die Oberaufsicht der Region fällt, dann müßte ich der Ansicht beipflichten, daß es sich um eine örtliche Körperschaft handelt und würde lediglich anregen, daß die Region im Wege ihrer Gesetzgebung die Verwaltung dieser Körperschaften doch zu einer wirklich autarken Verwaltung macht, daß ihre Organe örtlich gewählt oder ernannt werden bzw. daß sie zumindest eine eigene Normativgewalt für die Ordnung ihrer Organisation bekommt.

Ich bin also der Ansicht, daß die Delegierung an diese Konsortien verfassungsrechtlich nicht möglich ist. Wenn aber die Delegierung an das Konsortium nicht möglich ist, so bleibt eben die Frage, an welche andere örtliche Körperschaft diese Delegierung erfolgen kann, ob an die Provinz oder an die Krankenkasse. Wir können grundsätzlich nicht dagegen sein, daß eine solche Delegierung auch an die Krankenkasse erfolgt, denn die Krankenkassen sind zweifellos örtliche öffentliche Körperschaften im Sinne des Autonomiestatuts. Dabei möchte ich lediglich die technische Frage der Eignung aufwerfen. Sind die Krankenkassen oder die Provinzen besser dazu geeignet? Diese Frage wäre der politischen Beurteilung hinsichtlich der Durchsetzung des Artikels 14 zu entziehen. Es hat geheißen, daß die Konsortien besser geeignet wären. Das kann auch sein; ich behaupte lediglich, daß sie rechtlich nicht in Frage kommen können. Wenn die Konsortien aber auf Grund ihrer Organisation, ihrer Kenntnis des Gegenstandes und ihrer Tätigkeit geeignet sind, dann möchte ich sagen, daß dies ein Argument wäre, um die Delegierung an die Provinzen vorzunehmen, weil die Provinz ja, wie es im Gesetz heißt, nicht nur die Büroräume für die Konsortien, sondern die gesamte Organisation stellen muß. Das wäre also ein Argument zugunsten der Provinzen, ich glaube, ein praktisch sehr wichtiges Argument. Ein zweites Argument mehr rechtlicher Natur möchte ich noch anführen. Nach dem Artikel 241 des Gemeinde- und Provinzialgesetzes, Einheitstext 1915, ist es Sache der Provinzräte (Consigli provinciali), unter anderem die Fürsorge für die Tuberkulosekranken zu betreiben, sofern nicht die Konsortien und andere Einrichtungen dafür aufkommen (Punkt 20/bis). Es besteht also eine, sagen wir, ergänzende Verwaltungszuständigkeit der Provinz, für die Pflege der Tuberkulosekranken — und mit ähnlichen Krankheiten behafteter Personen, kann man folgern — zu sorgen, soweit sich das Konsortium noch schon von Haus aus damit befaßt.

Ich möchte aber wiederholen, daß wir keinen grundsätzlichen Einwand dagegen erheben, daß eine Delegierung an die Krankenkassen erfolgt. Was die praktische Eignung betrifft, glaube ich, daß eine Delegierung an die Krankenkassen erfolgt. Was die praktische Eignung betrifft, glaube ich, daß in diesem Falle rein objektiv die Provinzen besser geeignet sind.

(Ripeterò brevemente quanto già ebbi a dire in sede di Commissione per motivare la non accettazione di una delega ai Consorzi Antitubercolari Provinciali. Sono d'avviso che una delega a questi Consorzi violerebbe lo Statuto di Autonomia e sarebbe per conseguenza incostituzionale, visto che tali Consorzi non costituiscono Enti pubblici locali ai sensi dell'art. 14 e dell'art. 48 dello Statuto. È ben vero che i Consorzi hanno personalità giuridica con una sfera di attività locale e limitata alla Provincia. In base alle norme contemplate dal Testo Unico delle leggi sanitarie, essi non sono altro se non strumenti ed organi periferici del Ministero degli interni.

Ciò emerge dalle disposizioni del citato Testo Unico. Il Consorzio ha un proprio Regolamento approvato dal Prefetto e da noi dal Commissario del Governo. Il Prefetto nomina il Consiglio di Amministrazione, per ragioni tecniche o amministrative o per motivi di ordine pubblico egli potrà sciogliere questo Consiglio di Amministrazione. Ed è sempre il Prefetto ad approvare pure il bilancio di previsione. Penso che ciò basti per provare che non abbiamo a che fare con un Ente pubblico e locale in grado di avere vita propria, oppure, come comunemente si direbbe, di essere un Ente autarchico, per quanto in certi testi di insegnamento i Consorzi in parola vengano definiti come siffatto Ente. Essi non hanno poi facoltà normativa propria come i comuni o le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Il solo fatto, inoltre, che essi dipendono dal Prefetto, che il Consiglio di Amministrazione viene nominato dal Prefetto e che il Regolamento deve essere approvato sempre dal Prefetto dimostra di essere in contraddizione con il senso stesso della delega, la quale dovrebbe corrispondere ad una forma di decentramento amministrativo, decentramento da parte di un Ente preposto ad un Ente locale, radicato nell'ambiente locale e indipendente rispetto al Governo centrale. Senza entrare in una disputa sulla dottrina generale del diritto, credo che bastino le citate disposizioni per rendere chiaro, come il Consorzio per meritare di essere definito in certo qual modo Ente locale, non lo sia in modo da essere adatto a provvedimenti decentrativi. Altrimenti questo Ente dovrebbe essere annoverato tra quelli, i quali in base all'art. 48 dello Statuto di autonomia sono sottoposti alla vigilanza da parte della Giunta provinciale. Oppure questi Enti dovrebbero essere sottoposti alla vigilanza della Regione, sia in base ad una competenza regionale in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ossia in base ad una competenza regionale in materia di servizi sanitari. In un modo o nell'altro si dovrebbe comunque riuscire a provare, che si tratti di un Ente locale ai sensi dello Statuto autonomistico. Se quindi fosse provabile che questo Consorzio ricada sotto gli effetti dell'art. 48 oppure per una delle citate materie dovrebbe essere vigilata da parte della Regione, non potrei in tal caso fare altro che confermare il parere, secondo il quale si tratta di un Ente pubblico locale e suggerirei soltanto, che la Regione per mezzo della propria legislazione trasformi l'amministrazione di tali Enti in amministrazione veramente autarchica, nel senso cioè, che i suoi organi dovrebbero essere eletti o nominati in sede locale e che essi dovrebbero per lo meno avere una propria facoltà normativa per poter regolare la propria organizzazione.

Sono quindi del parere che la delega a questi Consorzi non sia possibile dal punto di vista della Costituzione. E se non è possibile questa delega al Consorzio, resta da chiarire a quale altro Ente locale tale delega possa essere fatta: o alla Provincia oppure alla Cassa Malattia. In linea di massima non possiamo

essere contrari acché una tale delega si effettui pure alla Cassa Malattia, la quale indubbiamente rappresenta un Ente pubblico locale ai sensi dello Statuto di autonomia. Vorrei però al proposito porre la questione tecnica della rispettiva idoneità o meno. Chi è quindi meglio adatto per una delega: le Casse di Malattia o le Province? Si tratta evidentemente di una questione, la quale per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 14 dovrebbe essere sottratta ad ogni valutazione di natura politica. Si è detto che meglio adatti sarebbero i Consorzi. Può darsi. Io affermo soltanto che essi non possono essere presi in considerazione dal punto di vista giuridico. E se i Consorzi in base alla loro organizzazione, alla padronanza e conoscenza della materia e della propria attività sarebbero idonei alla bisogna, allora vorrei affermare che ciò costituirebbe un argomento in più per procedere alla delega a favore delle Province, essendo queste, come è detto nella legge, chiamate non solo a mettere a disposizione i locali degli uffici consorziali, ma pure tutta quanta l'organizzazione. Ripeto che sarebbe quindi un argomento in favore delle Province e penso che dal lato pratico si tratti di un argomento molto importante. Ma vorrei citare un secondo argomento di natura piuttosto giuridica. Stando all'art. 241 della legge comunale e provinciale, Testo Unico 1915, spetta ai Consigli provinciali tra le altre cose pure l'assistenza agli ammalati di tbc, a meno che non intervenga il Consorzio o altre istituzioni (punto 20 bis). Esiste quindi, per così dire, una competenza amministrativa integrativa della Provincia in materia di assistenza a favore degli ammalati di tbc e di altre persone affette da malattie simili, come è facile arguire, a meno che non se ne occupi già il Consorzio stesso.

Ripeto tuttavia che in via di massima non abbiamo nulla da obiettare contro una delega alle Casse di Malattia. Per quanto riguarda l'idoneità pratica, ritengo che avverrà la delega alle Casse stesse, per quanto credo che, visto obiettivamente, la maggiore qualificazione in proposito abbiano le Province.)

PRESIDENTE: La parola alla dottoressa Lorenzi.

LORENZI (D.C.): A proposito di questa delega, qui sono affiorate tre tesi: Cassa malati, Provincia, Consorzio antitubercolare. Se penso all'interesse di quelli che con questa legge vogliamo servire, per me non c'è dubbio che la tesi proposta dalla Giunta, cioè la delega ai Consorzi antitubercolari, è la più rispondente su tutti i piani. Il cons. Benedikter ha svolto soprattutto una tesi giuridica, per dimostrare che il Consorzio antitubercolare non è un ente locale. Io ricordo due anni fa l'accesa discussione su scala nazionale, quando pareva che i Consorzi antitubercolari venissero soppressi e assorbiti dall'I.N.P.S., quando erano insorti quasi tutti i Presidenti delle province d'Italia, difendendo il Consorzio come ente autarchico locale. Il Consorzio antitubercolare è consorzio di tutti i comuni della rispettiva provincia insieme con la provincia, in pratica è in mano proprio alla provincia e ai comuni. È questo il Consorzio, cioè un ente locale, che opera in un modo veramente pratico, decentrato, che rende facile anche l'accesso a quelli che si vogliono aiutare. Noi abbiamo visto che in tanti anni nessun ammalato, per il quale c'era il dubbio della malattia specifica, è stato assistito dalla Cassa malati.

Altra ragione pratica, sempre nell'interesse di quelli che vogliamo servire, è che quasi il 99 per cento di questi ammalati, deve passare la visita del Consorzio antitubercolare, per l'aspetto molto affine di questa malattia. Quindi, meno facciamo girare e peregrinare

questi malati meglio è. Io so di ammalati riconosciuti tardi, che sono finiti all'ultimo stadio proprio perché hanno dovuto continuamente peregrinare dalla Cassa malati, al Consorzio, all'I.N.A.I.L. Semplifichiamo le cose anche sul piano tecnico perché qui si tratta proprio di un aspetto tecnico oltre che pratico. Io non avrei nessuna difficoltà a vedere la delega alla Provincia, che è l'ente locale a noi più vicino, però mi preoccuperebbe moltissimo anche la procedura della delibera della Giunta provinciale, per la natura di questo intervento. Infatti la delibera dovrebbe passare alla Giunta provinciale, essere esposta all'albo, andare alla Corte dei conti e ritornare, per cui non c'è neanche il più pallido confronto fra la tempestività e l'agilità di intervento del Consorzio. La Provincia compie una larga assistenza nel settore degli infermi di mente, dove per legge si può intervenire subito e fare la pratica e la procedura dopo, nel vasto settore degli illegittimi, dove può fare le sue delibere con ordine e con periodicità; qui però non potrebbe provvedere e si avrebbe un grave ritardo. Anche riguardo alla procedura, io francamente non vedrei volentieri tutti questi ammalati esposti all'albo.

Io concluderei, quindi, appoggiando la tesi della Provincia, proprio nell'interesse di quelli che noi vogliamo, con questa legge, tempestivamente e concretamente aiutare. E gli argomenti esposti dal dr. Benedikter, io li giro a favore proprio della tesi della Giunta regionale, perché il Presidente del Consorzio è il Presidente della Provincia, gli uffici sono della Provincia, il personale è della Provincia, e con la nostra autonomia. abbiamo persino inserito nell' organico della Provincia, la pianta organica del personale amministrativo del Consorzio antitubercolare. Lei ha detto anche che sono visti come uffici periferici del Ministero dell'interno. Io farei qui una distinzione, anche giuridica, perché così lei può vedere l'ufficio di sanità del medico provinciale, ma non mai il Consorzio antitubercolare; c'è una differenza veramente sostanziale. Quindi fra la delega alla Cassa malati, alla Provincia, al Consorzio antitubercolare, sempre nell'interesse vero di quelli che noi vogliamo servire sul piano tecnico e anche sul piano amministrativo, io sarei senz'altro per la delega al Consorzio antitubercolare, non solo perché ne è Presidente il Presidente della Provincia, che è a capo anche del Consiglio di amministrazione, ma proprio per l'affinità degli aspetti di questa malattia con le strutture tecniche e sanitarie del Consorzio antitubercolare. E faccio ancora una calda raccomandazione, di semplificare al massimo le procedure, l'istruttoria, perché se in questa malattia si incontrano dei casi gravi, irrimediabili, è proprio perché fino ad oggi, quasi sempre questi malati si mandavano da un ente all'altro, nell'incertezza della competenza. Quindi, con questa legge, noi avremmo tempestività di intervento, concretezza e possibilità di avere un intervento veramente positivo e concreto ed efficiente della Provincia, per la sua presenza in tutti gli aspetti che ho già illustrato.

PRESIDENTE: È stato presentato anche un altro emendamento . . .

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): È che non vuol darci ragione, soltanto questo è.

PRESIDENTE: È stato presentato un emendamento per la delega alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano...

La parola all'Assessore Bertorelle.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): La proposta di delega al Consorzio ha su-

scitato una certa reazione ed opposizione. In effetti si tratta di una novità nel campo della delega. Noi fin'ora abbiamo sempre parlato di delega alle Province, qualche volta abbiamo parlato anche di delega ad altri enti locali, come gli enti provinciali del turismo, questa volta parliamo di delega al Consorzio. Ora, io personalmente sono convinto che la delega sarà data per la gran parte dei casi alla Provincia, perché è l'ente che più è idoneo a svolgere un compito di delega, però ci sono delle situazioni che devono essere attentamente esaminate e nelle quali la nostra fantasia deve lavorare per concretare delle situazioni che migliorino l'esercizio della funzione stabilito dalla delega. Quindi i benefici stabiliti da un'altra legge regionale possono essere, con miglior speditezza, con miglior possibilità, accolti dalle persone interessate, attraverso un canale che non sempre deve essere la Provincia e che in questo caso è il Consorzio, secondo la nostra proposta. Pertanto in questo senso deve essere accolta la proposta della Giunta regionale. Ogni spirito polemico in questa richiesta e, se loro avranno la bontà di seguirmi su quello che brevemente dirò, comprenderanno anche perché è opportuno che questo ente, così strutturato, con questi compiti, possa svolgere anche questa importantissima mansione prevista dalla legge che noi stiamo per approvare. Qui la questione è duplice. Stabilire se il Consorzio è ente locale o meno, perché è evidente che una volta che ci rendessimo conto che il Consorzio non è un ente locale, non proporremmo la delega al Consorzio. Seconda questione: nel caso in cui non risolviamo affermativamente il quesito se il Consorzio è un ente locale o meno vedere se è opportuno affidare la delega al Consorzio o alla Cassa malati, o alla Provincia, o ad altro ente. Riguardo alla prima questione, io penso che il concetto di ente locale sia ancora così controverso, così disputato nella nostra dottrina, per cui non tento neanche di stabilire o di formulare una analitica definizione di ente locale, piuttosto lo desumo da situazioni di fatto. dagli elementi che risultano dall'ordinamento di questi enti, che si vogliono definire enti locali e che altri contesta. I Consorzi antitubercolari sono sorti in base al T.U. delle leggi sanitarie del 1934, il quale parla di provvedimenti a favore della tubercolosi e stabilisce che in ogni capoluogo di provincia deve essere istituito un Consorzio. All'art. 217 dice: « Il Consorzio provinciale antitubercolare è ente morale ed è retto da un'apposito Statuto approvato dal Prefetto. La Provincia, i comuni che la compongono, nonché gli enti pubblici che in tutto o in parte svolgono nella provincia l'azione antitubercolare, fanno parte obbligatoriamente del Consorzio provinciale antitubercolare. Possono farne parte anche congregazioni di carità, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza ed altre. Il Consorzio è retto da un comitato composto dal Presidente della Provincia, dal medico provinciale e da cinque membri, dei quali tre fanno parte degli enti consorziati. « Ora, in base al T.U., sono sorti Consorzi in ogni provincia. Io prendo per esempio lo statuto del Consorzio di Trento, — quello di Bolzano è uguale —, che dice all'art. 1: « Ai sensi dell'art. ecc. ecc. del T.U., è costituito il Consorzio provinciale antitubercolare tra la provincia di Trento, i comuni tutti che la compongono e la Cassa mutua provinciale di malattia. Possono farne parte, su domanda, le congregazioni di carità, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, ecc. ». Quindi si tratta di un Consorzio di enti locali; a mio parere un Consorzio di enti locali è un ente locale. Secondo: « Il Consorzio provinciale antitubercolare, — dice l'art. 3, — ha la sua sede presso l'amministrazione provinciale. L'amministrazione provinciale ha l'obbligo di fornire locali, sede, personale amministrativo. La Pro-

vincia fornisce materiale, locali e personale al Consorzio provinciale ». Terzo: « Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente della Giunta provinciale. Su cinque membri nominati dal Prefetto, — dice lo Statuto —, tre sono in rappresentanza degli enti consorziali ». Questo ente quindi ha tutte le caratteristiche di un ente locale, di un ente che svolge la sua attività nell'ambito della provincia. Ricordo che, quando nel 1956 c'è stato quel ricorso della provincia di Bolzano contro la Regione, in merito alla composizione del consiglio di amministrazione delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, è sorta anche quella disputa sul concetto di ente locale, e ricordo che il ricorrente, cioè la Provincia di Bolzano diceva: « Poiché la Cassa mutua di malattia di Bolzano è da ritenere ente pubblico locale, in base agli elementi che risultano dal suo ordinamento e per il fatto che esaurisce la propria attività nell'ambito della Provincia, ecc. ecc. ». Esattamente quello che penso anch'io in questo momento. Che è un ente locale si deve dedurre dagli elementi che risultano dal suo ordinamento e anche dal fatto che il Consorzio provinciale esaurisce la sua attività nell'ambito della Provincia; che svolga l'attività a favore delle persone ammalate nell'ambito della Provincia, questo è indubitato. Ma io desidererei esaminare quello che ha detto il collega Benedikter, per ricavare a contraris quella che è la migliore prova, secondo me, che si tratta di un ente locale. Il cons. Benedikter ha fatto delle affermazioni che mi sembrano esagerate, perché a un certo momento è arrivato proprio alle estreme conseguenze. Infatti dice: « la delega del Consorzio viola lo Statuto », quindi noi facciamo una violazione dello Statuto. Egli ha presentato la situazione in termini apodittici. Violazione dello Statuto. Anche questo sarà probabilmente uno dei temi che andrà ad aumentare quelli che già ci sono da presentare all'O.N.U. Secondo: i Consorzi non sono enti pubblici. Assolutamente, non ha dubbi, non sono enti pubblici.

BENEDIKTER (S.V.P.): Non ho detto questo!

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Sì, ha detto proprio così: « I Consorzi non sono enti pubblici ai sensi degli artt. 14 e 48 dello Statuto ».

BENEDIKTER (S.V.P.): Enti pubblici locali!

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Enti pubblici locali, mi riferisco sempre a questo, naturalmente. Terzo: « I Consorzi sono, in base al T.U., non altro che strumenti periferici del Ministero degli interni ». E anche questa è un'affermazione strana, perché chiunque si legga il T.U., artt. 268 - 276, e lo Statuto del Consorzio di Trento e di Bolzano, ha chiara la convinzione che non si tratta assolutamente di enti periferici del Ministero degli interni, perché sono enti che svolgono le attività esclusivamente nell'ambito della provincia, perché sono retti da un consiglio di amministrazione, perché sono composti da tutti enti locali, perché hanno un finanziamento. Il consorzio provvede ai propri scopi con i seguenti mezzi finanziari: contributo annuo di ciascun comune della provincia, contributo da parte della Provincia e contributo da parte degli altri enti. Quindi il finanziamento trova la sua ragione in campo locale e credo che, nella determinazione di un ente locale, anche i cespiti finanziari, le entrate, siano un elemento determinante nella convinzione che si tratti di un ente locale, perché, se questo ente fosse mantenuto con soldi esclusivamente pubblici nazionali, venuti dallo Stato, da Roma, ci sarebbe

qualche dubbio. Ma il cons. Benedikter dice: « io sostengo che i Consorzi non sono altro che strumenti periferici del Ministero degli interni, primo, perché lo statuto è approvato dal Prefetto; secondo, perché il Prefetto nomina il consiglio d'amministrazione; terzo, perché il Prefetto approva il bilancio », e dà una dimostrazione che, se fosse vera, dico la verità, sarebbe convincente. Il guaio è cons. Benedikter, che qui lei non ha detto una cosa esatta. Vede, bisogna anche considerare che la legge è stata fatta nel 1934, mentre l'autonomia è del 1948, quindi lo Statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige è stato approvato 14 anni dopo quella legge, e lei mi insegna che noi osserviamo molte leggi dello Stato, però passate le competenze alla Regione. Cioè noi osserviamo le leggi dello Stato senza aver legiferato noi, trasferiti però gli organi attraverso norme di attuazione o trasferiti automaticamente, senza alcuna norma, dallo Stato alla Regione o alle Province. Questo è proprio un caso nel quale, senza norma di attuazione, i poteri sono stati trasferiti dallo Stato alla Regione. I consigli di amministrazione dei consorzi di Bolzano e di Trento, non sono stati nominati dal Prefetto, sono stati nominati dalla Regione, e di questo ve ne possono dare atto la signorina Lorenzi e Panizza perché sono stati informati. Questo è il primo.

Secondo. Non è vero che il Prefetto approva il bilancio. I Consorzi mandano per conoscenza il bilancio al Commissario del Governo, ma il bilancio non viene approvato dal Prefetto, questo è certo e se ne può accertare.

Terzo: che lo Statuto sia stato approvato dal Prefetto non lo nego, perché nel 1936 non c'era l'autonomia. È evidente però che, se dovesse essere modificato questo Statuto o se questo Statuto dovesse essere completamente cambiato, lo farebbe la Regione, cioè la Regione è subentrata in tutto e per tutto e col consenso del Governo, che è stato avvertito e che non ha reagito, ai poteri stabiliti dalla legge del 1934. Quindi fare riferimento alla legge del 1934, significa fare un riferimento di carattere storico, che è esatto ma significa non ricordare o non conoscere che nel frattempo l'autonomia ha fatto in modo che le competenze venissero assunte dall'ente autonomo, cioè dalla Regione, in base alle sue competenze in materia di assistenza sanitaria ospedaliera ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, competenze che sono state esercitate e glielo può dichiarare chi, come me, ha rivendicato questa competenza e l'ha ottenuta dal Governo. Quindi non credo che adesso lei possa sostenere che in effetti i Consorzi non sono altro che strumenti periferici del Ministero degli interni e tanto meno che non sono enti locali. Mi sembra di aver dato un contributo alla convinzione del Consiglio che si tratta di enti locali. A questo punto però c'è l'altro problema, sollevato dal cons. Raffaelli e da altri: perché non Casse malati invece di Consorzio? Allora io dovrei brevissimamente esaminare la seconda questione, cioè risolto affermativamente secondo me, il quesito se sia ente locale o no, se sia conveniente che la delega venga esercitata dal Consorzio o piuttosto da altri enti. Guardi, cons. Raffaelli, lei forse saprà, perché ha una certa conoscenza di materia sindacale, assistenziale che la silicosi è quasi esclusivamente associata alla tubercolosi, lei sa che di asbestosi nella nostra Regione non si parla. E se è vero questo, allora nell'interesse delle stesse persone che noi vogliamo aiutare, dobbiamo consentire che questa funzione sia svolta dal Consorzio, il quale è attrezzato con apparecchi stratigrafi di alta precisione, che consentono la immediata identificazione e la identificazione dei vari stadi nei quali purtroppo si svolge la silicosi associata alla tubercolosi, molto meglio di qualunque altro ente. La Cassa malati ha sola-

mente piccolissimi apparecchi radiologici per esami polmonari o per esami delle ossa, ma fa quasi esclusivamente scopie e non grafie. La Cassa malati quindi non è attrezzata e secondo me non deve essere attrezzata, perché la Cassa malati è un'organizzazione di carattere amministrativo più che sanitario. Noi l'abbiamo già detto qui anche altre volte che non ci sembra giusto che gli enti mutualistici facciano la concorrenza agli ospedali o agli ambulatori medici o agli ambulatori specialistici, quindi è sufficiente che la Cassa malati abbia quei semplici ambulatori per svolgere quell'azione di controllo sui malati, quell'azione fiscale, detto con termine poco simpatico. Quindi, se noi possediamo in loco un ente che ha tutte queste caratteristiche, un ente che ha questa attrezzatura, il non avvalercene mi sembra sia fare veramente un torto a quella gente che noi vogliamo aiutare. Guardiamo quindi le cose con estremo realismo, lasciamo da parte ogni altra questione e facciamo veramente questo, che secondo me è la cosa migliore che possiamo fare.

PRESIDENTE: La seduta è sospesa, riprendiamo domani mattina alle ore 9,30.

(Ore 13,15).

APPENDICE

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

N. 1529/Gab. Trento, 12 febbraio 1961

OGGETTO: *Disegno legge regionale recante norme integrative per l'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi.*

Rif. nota n. 24 del 13 gennaio 1961.

RACCOMANDATA A MANO

Sig. Presidente del Consiglio Regionale - TRENTO

A sensi dell'art. 49 - 1° capoverso dello Statuto speciale di autonomia, si comunica che il Governo rinvia il disegno di legge regionale recante norme integrative per l'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi perché l'art. 12 del disegno di legge stesso non indicando l'entità del contributo regionale per il corrente esercizio finanziario e i relativi mezzi di copertura, contrasta con l'art. 81, IV comma della Costituzione, secondo cui ogni legge che importa nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Si precisa inoltre l'opportunità di eliminare dubbi sorgenti dal fatto che secondo la relazione illustrativa l'art. 1 del provvedimento intende assicurare la rendita prevista dalle leggi dello Stato a tutti i lavoratori della regione colpiti da silicosi ed asbestosi, qualunque sia la data di cessazione dal lavoro, mentre l'art. 1, secondo comma limita tale beneficio ai lavoratori residenti nella regione alla data di entrata in vigore del provvedimento e a coloro che nati nella regione, e residenti altrove, vi stabiliscono successivamente la loro residenza, escludendo così dai previsti benefici i lavoratori nati altrove che si recheranno nella regione per motivi di lavoro dopo l'entrata in vigore della legge regionale di cui trattasi.

Si restituiscono due copie del provvedimento.

Il Commissario del Governo

F.to Bianchi

pr/ce.